

ISTRUZIONE ORGANIZZATIVA MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001

Indice dei contenuti

A) Parte generale

1. Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001
 - 1.1. La disciplina della responsabilità penale delle società di capitali
 - 1.2. L'applicazione del modello organizzativo per la prevenzione dei reati di cui al decreto
2. Il modello organizzativo
 - 2.1. Creazione del modello e delle linee guida dell'ABI
 - 2.2. Struttura del modello organizzativo
 - 2.3. Scopo e contenuti principali del modello organizzativo
 - 2.4. Principi per i processi interni
 - 2.5. Modifica e personalizzazione del modello
 - 2.6. Diffusione del modello e formazione dei dipendenti
3. L'organismo di monitoraggio
 - 3.1. Disposizioni generali
 - 3.2. Nomina e revoca dell'organo di vigilanza
 - 3.3. Compiti e poteri dell'organismo
 - 3.4. Regolamento interno dell'organismo di vigilanza
 - 3.5. Obbligo di fornire informazioni all'organismo di vigilanza
 - 3.6. Canale di segnalazione interna - segnalazione delle violazioni all'organo di vigilanza
 - 3.7. Verifica dell'efficacia del modello da parte dell'istituzione
4. Misure disciplinari

B) Parte speciale

1. Reati contro la pubblica amministrazione
 - 1.1 Disposizioni
 - 1.2 I reati contro la pubblica amministrazione
 - 1.3 Aree di rischio
 - 1.4 Gruppo target
 - 1.5 Regole generali di comportamento
2. Reati contro il diritto degli azionisti
 - 2.1 Disposizioni
 - 2.2 Aree di rischio
 - 2.3 Gruppo target
 - 2.4 Regole generali di comportamento
3. Reati in relazione all'abuso di posizioni rilevanti per il mercato.

- 3.1 Disposizioni
 - 3.2 Aree di rischio
 - 3.3 Gruppo target
 - 3.4 Regole generali di comportamento
4. Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di collocamento e sfruttamento non autorizzato della manodopera
- 4.1 Disposizioni generali
 - 4.2 Aree di rischio
 - 4.3 Gruppo target
 - 4.4 Regole generali di comportamento
5. Reati in materia di informatica e trattamento non autorizzato dei dati
- 4.1 Disposizioni
 - 4.2 Aree di rischio
 - 4.3 Gruppo target
 - 4.4 Regole generali di comportamento
6. criminalità transnazionale, organizzazioni criminali e associazioni di tipo mafioso
- 6.1 Disposizioni
 - 6.2 Aree di rischio
 - 6.3 Gruppo target
 - 6.4 Regole generali di comportamento
7. Reati di riciclaggio di denaro, ricettazione e utilizzo di fondi di provenienza illecita.
- 7.1 Disposizioni
 - 7.2 Aree di rischio
 - 7.3 Gruppo target
 - 7.4 Regole generali di comportamento
8. Reati in relazione alla contraffazione
- 8.1 Disposizioni
 - 8.2 Aree di rischio
 - 8.3 Gruppo target
 - 8.4 Regole generali di comportamento
9. reati commessi a scopo terroristico o con l'obiettivo di rovesciare l'ordine democratico
- 9.1 Disposizioni
 - 9.2 Aree di rischio
 - 9.3 Gruppo target
 - 9.4 Regole generali di comportamento
10. reati contro la personalità dell'individuo.
- 10.1 Disposizioni
 - 10.2 Aree di rischio
 - 10.3 Gruppo target
 - 10.4 Regole generali di comportamento
- 11 Reati contro l'industria e il commercio.
- 11.1 Disposizioni

- 11.2 Aree di rischio
- 11.3 Gruppo target
- 11.4 Regole generali di comportamento

- 12. reati in violazione del diritto d'autore e dei diritti degli autori.
 - 12.1 Disposizioni
 - 12.2 Aree di rischio
 - 12.3 Gruppo target
 - 12.4 Regole generali di comportamento

- 13. reato di induzione alla falsa testimonianza o rifiuto di testimoniare davanti all'autorità giudiziaria.
 - 13.1 Disposizioni
 - 13.2 Aree di rischio
 - 13.3 Gruppo target
 - 13.4 Regole generali di comportamento

- 14. reati ambientali.
 - 14.1 Disposizioni
 - 14.2 Aree di rischio
 - 14.3 Gruppo target
 - 14.4 Regole generali di comportamento

- 15. reati in relazione alla legislazione sull'immigrazione
 - 15.1 Disposizioni
 - 15.2 Aree di rischio
 - 15.3 Gruppo target
 - 15.4 Regole generali di comportamento

- 16. reati legati al razzismo e alla xenofobia
 - 16.1 Disposizioni
 - 16.2 Aree di rischio
 - 16,3 Gruppo target
 - 16.4 Regole generali di comportamento

- 17. imbrogli nelle competizioni sportive, giochi d'azzardo o scommesse illegali e giochi d'azzardo giocati da dispositivi vietati.
 - 17.1 Disposizioni legali
 - 17.2 Aree di rischio
 - 17.3 Destinatari
 - 17.4 Regole di comportamento

- 18. reati fiscali **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
 - 18.1 Disposizioni legali
 - 18.2 Aree di rischio
 - 18.3 Destinatari
 - 18.4 Regole di comportamento

- 19. contrabbando
 - 19.1 Disposizioni legali
 - 19.2 Aree di rischio
 - 19.3 Destinatari
 - 19.4 Regole di comportamento

20. reati relativi ai mezzi di pagamento diversi dai contanti e al trasferimento fraudolento di beni.

20.1 Disposizioni legali

20.2 Aree di rischio

20.3 Destinatari

20.4 Regole di comportamento

21 Crimini contro i beni culturali e riciclaggio di denaro sporco e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggi

21.1 Disposizioni legali

21.2 Aree di rischio

21.3 Destinatari

21.4 Regole di comportamento

Allegati

1. testo GvD 231/2001 (italiano)

2. codice etico

A) Parte generale

1. il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

1.1 La disciplina della responsabilità penale delle società di capitali

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di seguito denominato "Decreto", è stato emanato sulla base della Legge delega 29 settembre 2000, n. 300 e disciplina la responsabilità penale delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni in attuazione di una serie di accordi comunitari e internazionali.

Il decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità penale delle società nel cui interesse o a cui vantaggio vengono commessi determinati reati da parte dei loro organi direttivi. Pertanto, l'ente può essere ritenuto penalmente responsabile se ha tratto un vantaggio diretto o indiretto dal reato commesso. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato.

L'elenco delle sanzioni previste dal decreto comprende, oltre alle multe, il divieto di svolgere attività, la revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, l'esclusione o la revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, il divieto di pubblicità, la confisca e la pubblicazione della sentenza.

La responsabilità penale dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato o non è colpevole o se il reato è stato estinto per una causa diversa dall'amnistia. La suddetta responsabilità si applica anche ai reati commessi all'estero se la sede principale dell'ente è in Italia e lo Stato estero in cui è stato commesso il reato non esercita l'azione penale.

I reati rilevanti per la responsabilità penale delle società sono:

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche, abuso d'ufficio, malversazione e truffa a danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica a danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs. 231/2001)
- Reati in materia di trattamento dei dati ("delitti informatici") e trattamento illecito di dati personali (art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001)
- Criminalità organizzata (art. 24-ter RGVD n. 231/2001)
- Corruzione e concussione in atti d'ufficio (art. 25 DPCM n. 231/2001)
- Falsificazione di monete, falsificazione di titoli del debito pubblico, contraffazione di valori di bollo e contraffazione di contrassegni (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001)
- Reati contro l'esercizio del commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. n. 231/2001)
- Reati in materia di diritto societario (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001)
- Reati commessi con finalità di terrorismo o di eliminazione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. n. 231/2001)
- Mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D.Lgs. n. 231/2001)
- Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. n. 231/2001)
- Abusi di mercato (Art. 25-sexies GvD n. 231/2001)
- Omicidio colposo o lesioni personali gravi causate dall'inosservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001)

- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies RGVD n. 231/2001)
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies GvD n. 231/2001)
- Istigazione a rendere dichiarazioni false o a rifiutarsi di testimoniare (art. 25-decies RGVD n. 231/2001)
- Reati vari in materia ambientale (art. 25-undecies D.Lgs. n. 231/2001)
- Reati in materia di immigrazione (art. 25-duodecies D.Lgs. n. 231/2001)
- Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. n. 231/2001)
- Frode in competizioni sportive, gioco d'azzardo o scommesse illegali e giochi d'azzardo giocati con dispositivi vietati (art. 25-quaterdecies GvD n. 231/2001)
- Reati fiscali (articolo 25-quinquiesdecies GvD n. 231/2001);
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies GvD n. 231/2001)
- Reati relativi ai mezzi di pagamento diversi dal contante e al trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1. D.Lgs. 231/01);
- Reato contro i beni culturali (Art. 25-septiesdecies GvD n. 231/01);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies GvD n. 231/01);

La responsabilità penale degli enti per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio presuppone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001, che i reati siano commessi da persone che

- a) abbiano la rappresentanza legale, l'amministrazione o la direzione della società o di un'unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che esercitino, anche di fatto, la gestione della società o ne controllino la maggioranza;
- b) sono direttamente sotto la direzione o la supervisione dei soggetti di cui alla lettera a).

La società non è responsabile se le persone citate hanno agito esclusivamente nel proprio interesse o nell'interesse di terzi.

Mentre l'art. 5 del decreto prevede che la responsabilità penale dell'ente sussista sempre se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, l'art. 25-ter limita la responsabilità per i reati in materia societaria ai casi in cui il reato è stato commesso *nell'interesse dell'ente*.

1.2 L'applicazione del modello organizzativo per la prevenzione dei reati di cui al decreto

L'art. 6 del decreto prevede un'esplicita esenzione di responsabilità. Di conseguenza, l'ente è esonerato dal perseguire i reati commessi da persone in posizione "apicale" (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) se dimostra che:

- a) prima della commissione del reato, l'organo dirigente ha approvato e introdotto modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dal decreto;

- b) il compito di vigilare sull'efficacia e sull'osservanza dei modelli organizzativi e di curarne l'adeguamento è stato affidato a un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) gli imputati hanno commesso il reato eludendo deliberatamente e fraudolentemente i modelli organizzativi;
- d) l'organismo di cui al punto b) non ha svolto i propri compiti o li ha svolti in modo inadeguato.

I modelli organizzativi elencati al punto a) devono soddisfare alcuni requisiti minimi in questo contesto. In particolare, devono:

- a) indicare le singole aree di attività e funzioni nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal decreto;
- b) Prevedere protocolli specifici e modelli di azione che regolano il processo decisionale e l'applicazione in relazione ai reati da prevenire;
- c) Fornire modalità di gestione delle risorse finanziarie per evitare possibili reati;
- d) Definire gli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo che vigila sull'osservanza e sull'efficacia del modello organizzativo;
- e) introdurre un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto delle misure previste dal modello organizzativo.

Se, invece, il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra, l'onere della prova spetta al pubblico ministero, che deve cioè dimostrare che la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione da parte di questi ultimi dell'obbligo di direzione o vigilanza.

In ogni caso, la responsabilità della società è esclusa se ha introdotto ed efficacemente attuato un modello organizzativo adeguato.

I modelli organizzativi devono inoltre prevedere canali di segnalazione interna, il divieto di discriminazione e un sistema disciplinare introdotto ai sensi del GDPR n. 24/2023 (recepimento della Direttiva (UE) n. 2019/2017 sulla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione - whistleblowing) e ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis GDPR n. 231/01.

In relazione alle suddette disposizioni di legge, la cooperativa ha definito i principi, i processi e i requisiti che ha stabilito nel regolamento sulla segnalazione delle violazioni ("whistleblowing").

2. Il modello organizzativo

2.1 Creazione del modello

Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. ritiene che l'introduzione e l'applicazione di un modello organizzativo conforme al decreto sia utile e idonea a sensibilizzare i dipendenti e gli altri soggetti legati alla società a comportamenti corretti e trasparenti e a evitare la commissione dei reati previsti dal decreto.

Di conseguenza, si è deciso di introdurre e applicare un modello organizzativo e di istituire un organo di vigilanza in forma collegiale.

2.2 Struttura del modello organizzativo: parte generale e parte speciale

Il modello è composto da una parte generale e una speciale:

- La parte generale contiene i principi fondamentali del modello, le disposizioni sull'organismo di vigilanza e le disposizioni disciplinari;
- La parte speciale definisce le singole "aree di rischio" e le rispettive regole di condotta in relazione ai reati previsti dal decreto.

2.3 Scopo e contenuti principali del modello organizzativo

Il modello stabilisce un sistema strutturato di procedure e controlli interni per contrastare la commissione dei reati previsti dal decreto.

In particolare, vengono elencate le singole aree di attività e i rischi associati in materia di reati e vengono definite le procedure e le misure di controllo adeguate per le rispettive aree. Inoltre, sarà introdotto un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal modello organizzativo. Ciò ha lo scopo, da un lato, di prevenire i reati penali e, dall'altro, di sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti sul fatto che, in caso di violazione dei requisiti del modello, essi stessi saranno soggetti a severe misure disciplinari, esponendo l'azienda a sanzioni potenzialmente letali.

I principali contenuti del modello sono

- Trasferimento della funzione di controllo sull'osservanza e sull'efficacia del modello all'organismo di vigilanza e definizione degli obblighi di informazione nei confronti di quest'ultimo.
- Definizione dei principi di base per i processi interni
- Introduzione di un sistema disciplinare per sanzionare le violazioni delle prescrizioni del modello
- Elenco delle singole aree di attività e funzioni nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal decreto (c.d. "aree sensibili")

2.4 Principi per i processi interni

L'istituzione e l'applicazione di procedure e processi interni è finalizzata a contrastare la commissione di reati ai sensi del decreto. Tutti i processi interni devono essere conformi ai principi del presente modello organizzativo.

L'introduzione di nuove procedure e processi interni e il loro adattamento e modifica possono avvenire solo previa consultazione dell'organismo di vigilanza a seguito dell'introduzione del presente modello.

I processi devono sempre rispettare i seguenti principi:

- Deve essere garantita la tracciabilità di tutti i documenti, delle operazioni e dei processi, nonché delle persone coinvolte, anche ai fini di un processo decisionale trasparente e oggettivo;
- I compiti e le aree di responsabilità devono essere chiaramente definiti e le funzioni di gestione e controllo devono essere delineate;
- I registri e i documenti relativi alle attività dell'azienda devono essere archiviati e conservati;
- La selezione dei collaboratori interni ed esterni deve basarsi su criteri oggettivi e comprensibili;
- L'autorizzazione all'uso delle risorse finanziarie deve essere chiaramente definita;
- Il sistema di procure e autorizzazioni deve essere adattato all'organigramma aziendale; le procure e le autorizzazioni devono essere modificate o revocate di conseguenza in caso di cambiamenti nell'organizzazione aziendale.

2.5 Modifiche e adattamenti del modello

Le modifiche e gli adeguamenti del modello organizzativo che si rendano necessari a causa di modifiche di legge o di cambiamenti nella struttura aziendale sono decisi dal Consiglio di amministrazione su proposta dell'organo di vigilanza.

2.6 Diffusione del modello e formazione dei dipendenti

Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. assicura la diffusione del modello e l'effettiva conoscenza da parte dei dipendenti e di tutte le persone coinvolte nell'applicazione del modello.

Il personale viene informato e formato a questo proposito dal dipartimento Risorse umane in stretta collaborazione con l'organo di vigilanza.

Sia il personale in posizione dirigenziale che gli altri dipendenti sono informati per iscritto dell'introduzione del modello e di eventuali modifiche e integrazioni, e il modello è reso disponibile mediante la **sua consegna**; la ricezione e la presa d'atto del modello devono essere confermate per iscritto.

I nuovi dipendenti devono essere informati dell'applicazione del modello organizzativo al momento dell'assunzione. Ciò avviene mediante una comunicazione corrispondente nella lettera di assunzione.

L'ufficio Risorse Umane è responsabile dell'organizzazione di corsi di formazione per i dipendenti, con particolare attenzione ai dipendenti delle cosiddette "aree sensibili".

I soci e i clienti vengono informati dell'introduzione del modello organizzativo tramite una circolare, inviata loro per e-mail.

3. l'organismo di vigilanza

3.1 Disposizioni generali

Come previsto dall'art. 6 punto 1 b) del decreto, il compito di vigilare sull'efficacia e sull'osservanza dei modelli organizzativi e di curarne l'adeguamento è affidato a un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'organismo effettua un monitoraggio continuo dell'osservanza e dell'efficacia del modello e ne garantisce l'adeguamento se necessario.

Per garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'organo di vigilanza, esso deve essere indipendente e separato dalla struttura complessiva dell'azienda, deve disporre di risorse finanziarie adeguate e i suoi membri non devono essere coinvolti nella gestione dell'azienda.

I membri dell'organismo devono inoltre possedere le competenze necessarie per svolgere i loro compiti, in particolare conoscenze specifiche in campo giuridico (soprattutto in diritto penale) e un'esperienza operativa nel campo delle ispezioni e della consulenza.

3.2 Nomina e revoca dell'organismo di vigilanza

L'Organismo di vigilanza viene nominato, sostituito e revocato sulla base delle delibere del Consiglio di amministrazione.

La nomina a membro dell'Organismo di Vigilanza avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dei requisiti oggettivi di professionalità e onorabilità. Il nominato deve inoltre dichiarare per iscritto l'assenza di cause di incompatibilità con la carica. Tali cause di incompatibilità possono essere

- Conflitti di interesse con la società che potrebbero compromettere l'indipendenza nell'esercizio della carica;
- partecipazioni dirette o indirette dell'incaricato nella società attraverso le quali può esercitare un'influenza significativa sulla stessa;
- L'incaricato ha ricoperto incarichi di gestione nei tre esercizi precedenti la nomina in società nei confronti delle quali è stato avviato un fallimento, una liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- Condanna definitiva dell'incaricato, anche all'estero, per i reati previsti dal decreto o per reati contrari alla deontologia professionale;
- L'esistenza di una sentenza definitiva nei confronti dell'incaricato che vieti l'esercizio di una carica pubblica o che sospenda l'esercizio di una posizione dirigenziale in società o persone giuridiche.

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere licenziati per giusta causa e con delibera del Consiglio di amministrazione. Di seguito sono elencati i possibili motivi per la revoca dei membri, anche se l'elenco non è esaustivo:

- Perdita dei requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità, oltre che di indipendenza
- Insorgenza di un motivo di incompatibilità;
- Grave negligenza nell'esercizio delle proprie funzioni;

- Mancato o inadeguato svolgimento dell'attività di vigilanza da parte dell'ente derivante da una sentenza definitiva a carico dell'ente per i reati di cui al decreto;
- Trasferimento di funzioni e responsabilità al membro all'interno della società, il cui esercizio è incompatibile con il principio di indipendenza dell'organismo di vigilanza.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 231/2001 e sulla base dei poteri e dei doveri ad esso attribuiti dall'art. 2403 del Codice Civile, in particolare per quanto riguarda l'osservanza della legge e il rispetto dei principi di corretta amministrazione, si ritiene che l'Organismo di Vigilanza sia l'organo della cooperativa idoneo ad assumere le responsabilità dell'organismo di vigilanza in unione personale con le altre responsabilità.

3.3 Compiti e poteri dell'organismo

All'organo di vigilanza sono assegnati i seguenti compiti:

- Monitoraggio del rispetto delle specifiche fornite dal modello
- Monitorare l'efficacia del modello in relazione all'effettiva prevenzione dei reati e alla struttura operativa.
- presentare proposte di modifica o di adeguamento del modello in caso di innovazioni giuridiche o di mutamento delle circostanze operative, nonché in caso di violazione delle prescrizioni del modello stesso

In particolare, l'organismo di controllo deve:

- Eseguire i controlli previsti dal modello;
- Monitorare i processi operativi per poter adeguare, se necessario, l'elenco delle "aree sensibili";
- Effettuare controlli periodici sui processi e sulle azioni, in particolare quelli relativi alle "aree sensibili";
- In collaborazione con la direzione e l'amministrazione delle risorse umane, promuovere iniziative per diffondere e familiarizzare il personale con il modello e monitorarne l'attuazione;
- Raccogliere e valutare informazioni e segnalazioni su comportamenti e situazioni che potrebbero portare a violazioni delle specifiche del modello o alla commissione di reati;
- Garantire il coordinamento con altri dipartimenti (anche attraverso riunioni) per monitorare meglio le attività e i processi nelle "aree sensibili";
- Riferire al Consiglio di amministrazione a intervalli regolari sull'attuazione del modello.

Nell'ambito dei compiti e dei poteri di base qui definiti, questi saranno ulteriormente elaborati, integrati e specificati nel regolamento interno da redigere e approvare.

L'organismo di vigilanza riferisce costantemente al Consiglio di amministrazione. Inoltre, presenta periodicamente, almeno una volta all'anno, una relazione sull'attività svolta (controlli effettuati, eventuali adeguamenti del modello, ecc.) e informa il Consiglio di amministrazione di eventuali modifiche legislative in materia di responsabilità penale degli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Organismo di Vigilanza possono convocare l'organismo di vigilanza in qualsiasi momento per ricevere una relazione sull'applicazione e sull'efficacia del modello o informazioni su singoli casi. Anche l'organismo stesso può richiedere la convocazione.

Se uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza violano i requisiti del modello, l'organismo di controllo deve informare immediatamente gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione svolgerà

le indagini necessarie e, dopo aver consultato l'Organismo di Vigilanza, prenderà i provvedimenti del caso. Lo stesso vale, viceversa, nel caso in cui uno o più membri del Consiglio di Amministrazione violino le prescrizioni del modello.

3.4 Regolamento interno dell'organismo di vigilanza

L'organismo di vigilanza svolge le proprie attività in completa autonomia e indipendenza e senza subordinazione gerarchica.

È un organo collegiale composto da tre membri e viene nominato con delibera del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione stabilisce nella delibera anche la durata del mandato. In caso di giusta causa, l'organo può essere revocato in qualsiasi momento con delibera del Consiglio di amministrazione.

Per disciplinare le proprie attività, l'organismo di vigilanza emana un proprio regolamento interno, che si basa sui requisiti indicati nella sezione 3.3 e sui seguenti principi:

Le riunioni del Consiglio di sorveglianza si tengono a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi; il Presidente convoca la riunione, indicando l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, la riunione può essere convocata un giorno prima della riunione. In ogni caso, la riunione si considera validamente convocata se vi partecipano tutti i membri dell'organo.

Ad ogni riunione dell'organismo viene redatto un verbale, che viene approvato e archiviato dall'organismo stesso.

3.5 Obbligo di fornire informazioni all'organismo di vigilanza

L'organismo di vigilanza deve essere informato di qualsiasi circostanza o incidente che possa comportare la responsabilità penale dell'ente prevista dal decreto. Ciò significa che all'organismo devono essere segnalate sia le violazioni delle prescrizioni del modello sia le azioni che possono costituire reati ai sensi del decreto.

La segnalazione da parte del dipendente deve essere fatta in forma scritta e anonima al rispettivo superiore diretto o all'organismo di vigilanza stesso. L'organismo tratterà la segnalazione in modo confidenziale e manterrà segreta l'identità della persona che l'ha fatta.

Tutte le informazioni e le relazioni ricevute in relazione al modello sono conservate in modo sicuro per un periodo di dieci anni e si deve garantire che solo l'organismo di controllo abbia accesso alle informazioni e alle relazioni.

L'organismo di vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e può ascoltare l'autore della segnalazione e la persona accusata. Se l'organismo decide di non intraprendere ulteriori azioni, deve indicarne le ragioni per iscritto.

Oltre alle notifiche di cui sopra, devono essere presentate all'organo di vigilanza le seguenti informazioni:

- Tutti i provvedimenti e le notifiche delle autorità che indicano che dipendenti dell'azienda, o persone sconosciute, sono indagati per i reati previsti dal decreto, nella misura in cui sono collegati all'azienda;
- Richieste di assistenza legale da parte di dirigenti e altri dipendenti nei confronti dei quali è stato avviato un procedimento per i reati previsti dal decreto;
- Relazioni e comunicazioni dei dirigenti di altre società o qualsiasi altro documento che possa rivelare atti od omissioni rilevanti in relazione al decreto e al presente modello;
- Documentazione sui procedimenti disciplinari svolti e sulle eventuali sanzioni disciplinari inflitte o archiviazione dei procedimenti.

Inoltre, l'organismo di vigilanza deve essere informato sul sistema di procure e autorizzazioni all'interno della cooperativa e su eventuali modifiche al riguardo.

3.6 Canale di segnalazione interno - segnalazione delle violazioni all'organismo di controllo

Milchohof Brixen Gen. ha istituito un canale di segnalazione interno per la segnalazione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di violazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023 (whistleblowing). La gestione del canale di segnalazione è stata trasferita all'organo di vigilanza con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2023.

Le comunicazioni possono essere inviate per posta al seguente indirizzo: Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. - BRIMI, Via Brennero 2 - I-39040 Varna (BZ) all'attenzione dell'organo di controllo, specificando l'indirizzo. La notifica deve essere accompagnata da una copia firmata di un documento di identità. La notifica e la copia del documento d'identità devono essere inserite in due buste separate. Entrambe le buste devono essere sigillate in una terza ed etichettate con la dicitura "Riservato personale all'attenzione dell'organo di vigilanza". In questo modo, l'identità del segnalante può essere protetta.

La notifica deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo. Questo è disponibile sul sito web www.brimi.it e può essere aperto internamente.

Le segnalazioni anonime saranno accettate solo se adeguatamente dettagliate.

È possibile richiedere in qualsiasi momento un incontro personale con l'Organismo di Vigilanza attraverso i suddetti mezzi di comunicazione per segnalare una violazione ai sensi delle disposizioni di legge ai sensi del D.Lgs. 24/2023 o un reato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Per una descrizione dettagliata dei principi, dei processi e delle linee guida stabiliti dalla cooperativa in relazione alla segnalazione di azioni non autorizzate, si rimanda al regolamento sulla segnalazione delle violazioni ("whistleblowing").

3.7 Verifica dell'efficacia del modello da parte dell'istituzione

L'organismo di controllo effettua verifiche periodiche sull'efficacia del modello secondo le modalità da esso definite.

A tal fine, vengono esaminate tutte le informazioni e le segnalazioni ricevute nel periodo di riferimento, gli eventuali incidenti rilevanti in relazione al decreto e le misure adottate dall'ente. Inoltre, la conoscenza del modello da parte dei dipendenti viene verificata a intervalli regolari.

L'organo di vigilanza presenta una relazione scritta sui risultati della verifica al Consiglio di amministrazione, che decide le misure da adottare.

4. sanzioni disciplinari

Uno dei presupposti fondamentali per l'efficace attuazione del modello è la definizione di un sistema disciplinare che entri in vigore in caso di violazione delle prescrizioni del modello organizzativo.

In questo contesto, l'art. 6, comma 2, lettera e) e l'art. 6, comma 2-bis del Decreto prevedono che i modelli organizzativi debbano introdurre un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto delle misure previste dal modello.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari in caso di violazione delle prescrizioni e delle regole comportamentali previste dal modello avviene nel rispetto del codice disciplinare stabilito da Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. e delle norme applicabili ai procedimenti disciplinari (responsabilità, termini, ecc.), che prevedono il coinvolgimento dell'organismo di vigilanza. L'imposizione di misure disciplinari è indipendente dall'eventuale perseguimento penale del reato.

Il modello organizzativo fa riferimento alle misure disciplinari previste dal Codice disciplinare. In particolare, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- I rimproveri **verbali o scritti** vengono emessi in caso di violazione delle prescrizioni del modello (ad esempio, mancato rispetto delle procedure e dei processi, mancato rispetto delle regole comportamentali).

- **La sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro con perdita della retribuzione** viene comminata qualora il comportamento per il quale è previsto il rimprovero abbia causato un danno a Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. o abbia creato una situazione di oggettivo pericolo rispetto alle disposizioni del decreto.

- **La sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa** (senza preavviso) viene comminata nel caso in cui il comportamento del dipendente abbia palesemente violato le prescrizioni del modello e le sanzioni previste dal decreto siano state comminate a Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop.

In caso di violazione delle linee guida e delle regole di condotta del modello da parte dei membri del Consiglio di amministrazione o dell'Organismo di vigilanza, il rispettivo organo di appartenenza viene informato dall'organismo di controllo e decide le misure da adottare.

L'inosservanza delle disposizioni del modello organizzativo da parte delle parti contraenti può comportare, qualora sia prevista una clausola in tal senso nel contratto, la risoluzione dello stesso o l'applicazione delle altre sanzioni contrattuali previste, fatte salve eventuali richieste di risarcimento danni.

B) Parte speciale

1. reati contro la pubblica amministrazione

1.1 Disposizioni

La GvD 231/2001 descrive, tra l'altro, le varie forme di corruzione, di appropriazione indebita a danno dello Stato e di percezione illecita di benefici pubblici, nonché di frode a danno dello Stato.

Di seguito sono elencati alcuni enti pubblici per una migliore comprensione:

- Autorità statali, regionali, territoriali e locali o altre organizzazioni senza scopo di lucro, quali:
 - Camera dei Deputati, Senato, ministeri, regioni, province e comuni
 - Procura della Repubblica, forze armate e di polizia (guardia di finanza, carabinieri, polizia di Stato, polizia municipale, ecc;)
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per la Protezione dei Dati, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
 - Banca d'Italia, Consob, Isvap;
 - Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Uffici del Catasto e del Territorio, altre amministrazioni pubbliche, servizi medici, camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, scuole e istituti di formazione;
 - ACI e simili, come ASI, CNEL, CNR, CONI, CRI, ENEA, ENPALS, ICE, INAIL, INPDAP, INPS, ISS, ISAE, ISTAT, IPZS e GSE;
 - Organi della Commissione europea e della pubblica amministrazione di altri Paesi.

Ci sono anche aziende private che sono protette dalle norme giuridiche qui discusse, in quanto svolgono funzioni di interesse pubblico, ad esempio:

- Poste Italiane S.p.A., Rai - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato e il sistema di trasporto pubblico
- Enel S.p.A., Etschwerke AG, Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A. ecc.

I reati possono essere commessi da pubblici ufficiali o da persone incaricate di un pubblico servizio, ma spesso vengono puniti anche soggetti privati collegati a quanto sopra.

Ai sensi dell'**art. 357 StGB**, è **pubblico ufficiale** chi esercita una funzione pubblica, legislativa o giudiziaria, o una funzione amministrativa. Tuttavia, si considerano pubblici ufficiali anche le persone la cui attività nell'ambito della pubblica amministrazione è regolata da norme di diritto pubblico o da ordini ufficiali e che contribuiscono alla formazione e all'espressione della volontà della pubblica amministrazione o esprimono poteri ufficiali e notarili.

Secondo l'**art. 358 del Codice Penale svizzero**, sono **pubblici ufficiali** le persone che svolgono un servizio pubblico. Il pubblico servizio è un'attività disciplinata alla stregua di una carica pubblica, ma caratterizzata dall'assenza dei relativi poteri.

Le attività semplici e puramente materiali sono escluse da entrambe le categorie.

In senso lato, per **funzione pubblica** si intende l'attività del pubblico ufficiale o del rappresentante autorizzato del servizio pubblico, che comprende il compimento di atti ufficiali e di altre attività e azioni previste e disciplinate dalla legge, ma anche l'adempimento generale dei doveri d'ufficio nell'interesse pubblico.

Per determinare se si tratta di un servizio pubblico, non solo si deve verificare la sua natura giuridica, ma si deve anche analizzare la funzione ad esso affidata. Il contenuto del servizio deve servire l'interesse pubblico o soddisfare interessi generali.

I destinatari del modello di organizzazione e gestione devono prestare la massima attenzione nel mantenere ogni tipo di rapporto, ad ogni livello, con i soggetti sopra citati e con i loro amministratori, dipendenti e collaboratori.

1.2 I reati contro la pubblica amministrazione

Si elencano di seguito i reati contro la pubblica amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001. L'elenco è fatto con riferimento ai rispettivi articoli del ^{Codice Pen-}ale:

Art. 316-bis CP - Malversazione di utilità pubblica

Reato penale: se i contributi, le sovvenzioni, i finanziamenti, i mutui agevolati o qualsiasi altro beneficio concesso dallo Stato o dall'Unione Europea non vengono utilizzati per lo scopo cui erano destinati, anche se ciò riguarda solo una parte della somma erogata.

Art. 316-ter StGB - Ricezione non autorizzata di prestazioni pubbliche

Reato penale: se sono stati ricevuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre agevolazioni senza giustificato motivo e presentando dichiarazioni o documenti falsi o occultando informazioni dovute.

Art. 317 StGB - Estorsione in ufficio.

Reato penale: la concussione in atti d'ufficio si verifica quando un pubblico ufficiale o un agente del servizio pubblico abusa della propria posizione per costringere qualcuno a promettere o ottenere denaro o altre utilità per sé o per altri.

Art. 318 CP - Corruzione per l'esercizio di una funzione.

Reato penale: se un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceve illecitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità, anche in modo retroattivo, o si lascia promettere tale utilità per esercitare una funzione connessa al suo ufficio.

Art. 319 StGB - Corruzione per il compimento di un atto che viola i doveri d'ufficio.

Reato penale: se un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceve per sé o per altri denaro o altri vantaggi, anche retroattivamente, o si lascia promettere tali vantaggi, per astenersi o ritardare atti d'ufficio a vantaggio del corruttore, nonché per commettere atti contrari ai doveri d'ufficio.

Art. 319-ter StGB - Corruzione in relazione ad atti della magistratura.

Reato penale: reato di corruzione commesso da una delle parti nel corso di un procedimento giudiziario contro un giudice, un cancelliere o un altro pubblico ufficiale.

Art. 319-quater CP - Induzione illecita a consegnare o promettere utilità.

Reato penale: se un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio abusa della sua qualità e dei suoi poteri per indurre qualcuno a promettere o ottenere illecitamente denaro o altre utilità per sé o per altri.

Anche coloro che consegnano o promettono denaro e benefici come sopra sono penalizzati.

Art. 320 CP - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Reato penale: le disposizioni degli artt. 318 e 19 del Codice penale svizzero si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio.

Art. 322 StGB - Istigazione alla corruzione.

Reato penale: simile alla corruzione per compiere o omettere un atto d'ufficio, con la differenza che in questo caso il pubblico ufficiale rifiuta il beneficio.

Art. 322-bis CP - abuso d'ufficio, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio da parte di membri delle istituzioni dell'Unione Europea e di pubblici ufficiali dell'Unione Europea e di Stati esteri.

Reato penale: appropriazione indebita di beni ufficiali - ossia appropriazione privata di denaro o altri beni mobili da parte di un funzionario che può disporre per scopi ufficiali, nonché gli altri reati sopra menzionati commessi da o contro membri delle istituzioni della Comunità europea e funzionari della Comunità europea e di Stati esteri.

Art. 346-bis CP - Traffico di influenze indebite.

Reato penale: lo sfruttamento di relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un responsabile di un pubblico servizio porta l'autore del reato o un'altra persona a ricevere o promettere denaro o altri benefici finanziari,

- come prezzo per il proprio approvvigionamento illegale dal pubblico ufficiale o dal responsabile di un servizio pubblico,
- o di indennizzarlo se si tratta del compimento di un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio o della commissione o del ritardo di un atto del suo ufficio.

Anche chi dà o promette denaro o altri benefici finanziari viene penalizzato.

Art. 353 StGB - Interferenza con la libera organizzazione delle aste

Reato penale: chiunque usi la forza o le minacce, i doni, le promesse, collusione o altri mezzi fraudolenti per limitare la concorrenza nelle aste pubbliche o nel caso di gare private svolte per conto di autorità pubbliche, o disturba o allontana gli offerenti.

Art. 353 bis - Interferenza con la procedura di libera selezione del contraente

Reato: a meno che non si tratti di un reato più grave, l'autore del reato è accusato di la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da 103 a 1.032 euro per chi, con la forza o la minaccia, con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, interferisce nel procedimento amministrativo di determinazione del contenuto della gara d'appalto o in qualsiasi altro atto equivalente al fine di influenzare il modo in cui la pubblica amministrazione seleziona il contraente.

Art. 356 CP Frode nelle pubbliche consegne

Reato: Chiunque commetta una frode nell'esecuzione di contratti di fornitura pubblica o nell'adempimento di altri obblighi contrattuali previsti dall'articolo 355 del Codice penale svizzero.

Art. 346-bis CP - Traffico di influenze indebite.

Reato: l'autore del reato ottiene o si fa promettere denaro o altre utilità per sé o per altri sfruttando una relazione con un pubblico ufficiale o un agente al fine di

- per se stessi, come compenso per le proprie attività di mediazione non autorizzate nei confronti del pubblico ufficiale o dell'agente, oppure,
- remunerare il pubblico ufficiale o il rappresentante autorizzato per il compimento di un atto in violazione dei suoi doveri d'ufficio o per l'omissione di un atto che avrebbe dovuto compiere.

Anche coloro che consegnano o promettono denaro e benefici come sopra sono penalizzati.

Art. 640, comma II, n. 1 StGB - Truffa ai danni dello Stato, di un altro ente pubblico e dell'Unione Europea.

Reato penale: artifici e sotterfugi utilizzati per trarre in inganno un'altra persona al fine di ottenere un vantaggio illecito e causare un danno allo Stato, a un altro ente pubblico o all'Unione Europea.

Art. 640-bis StGB - Frode grave per ottenere benefici pubblici.

Reato: se gli atti di cui all'art. 640 CP sono contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o qualsiasi altro beneficio concesso o erogato dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, indipendentemente dalla sua denominazione.

Art. 640-ter StGB - Atti fraudolenti nel trattamento dei dati a spese dello Stato o di un altro ente pubblico.

Reato penale: se, falsificando il funzionamento di un sistema di elaborazione dati o di telecomunicazione, o influenzando i dati contenuti in tale sistema, si ottiene un vantaggio ingiustificato a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Art. 2 Legge del 23.12.1986, n. 898 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo

Ai sensi di tale disposizione, salvo che il fatto costituisca più grave reato ai sensi dell'articolo 640bis del Codice Penale, è perseguibile chiunque, comunicando dati o informazioni false, ottenga illecitamente per sé o per altri aiuti, premi, indennizzi, rimborsi, contributi o altre spese a totale o parziale carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. La sanzione è aumentata se il danno o il profitto supera l'importo di 100.000,00 euro.

I pagamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono trattati alla stregua delle quote nazionali a integrazione di tali contributi previste dalla normativa comunitaria e imputate a tali fondi, nonché dei pagamenti imputati integralmente ai fondi nazionali conformemente alla normativa comunitaria.

1.3 Aree di rischio

Le principali aree di rischio per i reati contro la pubblica amministrazione, tenuto conto dei rapporti che Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. intrattiene con la pubblica amministrazione e i pubblici ufficiali, sono le seguenti:

- Conclusione e attuazione di contratti con enti di diritto pubblico che sono stati raggiunti attraverso la libera negoziazione (assegnazione diretta o trattativa privata) o attraverso gare pubbliche;
- Redazione e presentazione di pratiche e dichiarazioni alla pubblica amministrazione, che comprovino l'esistenza di condizioni per la partecipazione a gare e concorsi, il ricevimento di autorizzazioni, concessioni, approvazioni e simili;
- Rapporti con gli organi e le autorità di vigilanza;
- Operazioni effettuate nell'ambito di gare d'appalto pubbliche disciplinate da norme di diritto pubblico e da autorizzazioni o contratti con l'autorità pubblica;
- Operazioni di mediazione tra banche (operazioni di intermediazione bancaria), che hanno per oggetto la distribuzione di titoli di debito pubblico;
- Rapporti con gli enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni, pratiche, decreti e certificati ad uso interno dell'azienda;
- Promuovere e portare avanti il contenzioso civile, penale e amministrativo dell'azienda e le sue posizioni di difesa;
- Altri rapporti con le autorità giudiziarie;
- Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da enti pubblici;
- Amministrazione di donazioni, spese di rappresentanza, beneficenza, sponsorizzazione e simili;
- Installazione, manutenzione, aggiornamento e utilizzo di software forniti da enti pubblici o da terzi per loro conto;
- Gestione di registri ed elenchi o altri dati ricevuti da enti pubblici;
- Rapporti con gli enti pubblici in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (GvD 81/08);
- Ammissione di personale appartenente a categorie protette e la cui ammissione è favorita;
- Rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali nei confronti dei dipendenti dell'azienda;
- Rapporti con le autorità di polizia (carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, polizia municipale);

Il Consiglio di amministrazione può integrare le aree di rischio elencate in qualsiasi momento, previo parere dell'organo di vigilanza, che è responsabile della determinazione dei requisiti pertinenti e della definizione delle misure appropriate.

1.4 Gruppo target

I reati elencati in questo capitolo riguardano gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. in relazione alle attività nelle rispettive aree di rischio, nonché i dipendenti e i partner esterni.

1.5 Regole generali di comportamento

Tutti i dipendenti dell'azienda hanno un dovere:

- Rispettare rigorosamente tutte le leggi, le ordinanze e i regolamenti relativi alle attività dell'azienda;
- Mantenere i collegamenti e le relazioni con la pubblica amministrazione e le attività relative a un servizio pubblico secondo una gestione aziendale prudente;
- Stabilire e mantenere ogni rapporto con la pubblica amministrazione secondo criteri di trasparenza e correttezza. Nel fare ciò, si rispetta l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Ai destinatari delle presenti norme di comportamento è fatto espresso divieto di farlo:

- commettere i reati sopra elencati (artt. 24 e 25 del Decreto)
- tenere un comportamento che non costituisce di per sé una violazione come sopra descritto, ma che potrebbe potenzialmente portare a una violazione.

In particolare, è vietato:

- Corrompere un pubblico ufficiale o un rappresentante autorizzato del servizio pubblico.
- Effettuare omaggi al di fuori di quanto previsto dall'azienda, ovvero omaggi che esulino dalle normali tipologie o regole di cortesia al fine di ottenere trattamenti di favore per attività della Pubblica Amministrazione. In particolare, è vietato qualsiasi tipo di regalo a funzionari pubblici italiani o stranieri o a loro familiari, in quanto potrebbe influenzare il loro giudizio o la loro indipendenza nel prendere decisioni ed eventualmente portare un vantaggio all'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'irrelevanza e devono rappresentare l'azienda. Tutti gli omaggi - ad eccezione di quelli di valore inferiore a 50,00 euro - devono essere documentati in modo adeguato per poter essere monitorati dall'organo di vigilanza;
- Qualsiasi altro tipo di beneficio (ad esempio, la promessa di un impiego diretto o l'assunzione di parenti stretti) che abbia le stesse conseguenze del punto precedente;
- L'esecuzione di servizi vantaggiosi a favore di partner che non corrispondono al rapporto commerciale e sono eseguiti senza una giustificazione esplicita;
- Offrire ai dipendenti esterni benefici eccessivi che non sono correlati al servizio fornito e alle pratiche dell'area aziendale;
- La ricezione o la sollecitazione di doni, omaggi o benefici di altra natura nell'espletamento di atti d'ufficio o di servizi pubblici, a condizione che vengano superate le normali pratiche commerciali e le regole di cortesia. La persona che riceve doni o benefici di natura diversa è tenuta, in base alle norme procedurali stabilite, a segnalarlo all'organo di vigilanza. Quest'ultimo decide poi sull'appropriatezza del dono.

Si applica quanto segue:

- Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. non stipula, esegue o prosegue alcuna attività con aziende o persone se queste ultime non rispettano le leggi e le linee guida applicabili all'azienda;
- Per ogni attività a rischio viene redatto un apposito protocollo ai fini del controllo, che contiene le caratteristiche del caso aziendale e descrive i processi decisionali, le autorizzazioni e i controlli effettuati;
- Il lavoro assegnato ai collaboratori esterni e la retribuzione fissa devono essere definiti contrattualmente;
- Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura o in contanti, se non in circostanze eccezionali e per comprovata necessità (in questi casi, tranne che per piccoli importi, l'organismo di vigilanza deve essere informato);
- Le dichiarazioni rese alle autorità pubbliche per ottenere sovvenzioni, contributi o finanziamenti contengono solo informazioni veritiere e i conti vengono depositati al momento dell'incasso;
- Coloro che esercitano una funzione di controllo e monitoraggio dei pagamenti in entrata e in uscita devono prestare particolare cautela nello svolgimento di questo lavoro e segnalare immediatamente eventuali irregolarità all'organismo di controllo.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

2. reati nell'ambito del diritto societario

2.1 Disposizioni

I reati contro le disposizioni del diritto societario qui elencati sono elencati nell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001:

Art. 2621 ZGB - Comunicazioni sociali non veritiere; Art. 2622 ZGB Comunicazioni sociali non veritiere a danno della società, degli azionisti o dei creditori.

Il reato si configura con la riproduzione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, di informazioni destinate ai soci o al pubblico che non corrispondono al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, con l'intento di ingannare i soci o il pubblico; può costituire reato anche l'eventuale appropriazione indebita di informazioni la cui divulgazione è prevista dalla legge.

Art. 2625 ZGB - Vanificazione di un assegno

Il reato si configura con la vanificazione o l'ostacolo alla revisione legale dei conti o al controllo della società da parte dei soci, di altri organi sociali o della società di revisione e si realizza mediante l'occultamento di documenti o altri artifici idonei.

Art. 2626 ZGB - Rimborso ingiustificato dei depositi

Il reato consiste nella restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o nella liberazione degli stessi dagli obblighi contributivi a loro carico, ad eccezione dei casi di riduzione del capitale previsti dalla legge.

Art. 2627 ZGB - Distribuzione illegale di utili o riserve

Il reato consiste nella distribuzione di utili o acconti su utili o riserve non effettivamente conseguiti o destinati alle riserve previste dalla legge o la cui distribuzione sia comunque vietata dalla legge.

Art. 2628 ZGB - Operazioni illecite con azioni o quote della società o della società controllante

Il reato consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote della società stessa o di una società controllata se ciò ha l'effetto di intaccare il capitale o le riserve della società.

Art. 2629 ZGB - Operazioni a danno dei creditori

Il reato consiste in riduzioni di capitale, fusioni o scissioni societarie che violano gli standard di protezione dei diritti dei creditori e causano loro un danno.

Art. 2629 bis ZGB - Mancata comunicazione di un conflitto di interessi

Il reato consiste nella violazione degli obblighi di notifica e di trasparenza di cui all'art. 2391, comma 1, ZGB, ma solo dagli amministratori se la società o i terzi hanno subito un danno.

Art. 2632 ZGB - Formazione fittizia del capitale sociale

Il reato ascrivibile agli amministratori e ai soci è triplice: Formazione e aumento abusivo del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma superiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti o del capitale sociale.

Art. 2633 ZGB - Distribuzione ingiustificata di beni aziendali da parte dei liquidatori
È un reato speciale per i liquidatori causare danni alla società distribuendo i beni della società agli azionisti prima che i creditori siano stati soddisfatti.

Art. 2635 e 2635 bis ZGB - Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati

Gli autori del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i membri del consiglio di sorveglianza e i liquidatori, o i dipendenti a loro subordinati. Il reato si configura nel caso in cui vengano date, offerte o promesse somme di denaro o altre utilità a questi soggetti affinché vengano meno ai loro doveri di lealtà e di ufficio nei confronti della società.

Anche la richiesta attiva, diretta o indiretta, di tangenti da parte di queste persone costituisce un reato. Il reato sussiste anche se si ricorre a terzi per commetterlo e anche se non si arreca alcun danno all'azienda.

Anche coloro che consegnano, offrono o promettono denaro e benefici come descritto sopra saranno sanzionati.

Art. 2636 ZGB - Esercizio non autorizzato di influenza sull'assemblea degli azionisti

L'esercizio dell'influenza deve influenzare la formazione di una maggioranza nell'assemblea degli azionisti attraverso azioni fittizie o fraudolente allo scopo di realizzare un profitto illecito per sé o per altri.

Art. 2637 ZGB - Agiotaggio / corso di guida

Il reato consiste nella diffusione di notizie false o nel compimento di operazioni simulate o di altre macchinazioni idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati o a minare in modo significativo la fiducia del pubblico nella sicurezza del patrimonio di banche o gruppi bancari.

Art. 2638 CC Ostacolo all'attività delle autorità di vigilanza

Il reato è punito dalla legge per gli amministratori, i direttori generali, i consiglieri di sorveglianza e i liquidatori della società o di altri enti che sono sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o che hanno obblighi nei loro confronti, che dichiarano fatti non rispondenti al vero o nascondono fatti oggetto di comunicazione nelle loro comunicazioni a tali autorità e al fine di ostacolarne le funzioni di vigilanza.

Art. 173-bis GvD 58/1998 - Dichiarazioni non veritiere nei fogli informativi

La norma punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, nei prospetti previsti dalla legge nel settore finanziario o per l'ammissione alla quotazione, ovvero nei documenti che devono essere pubblicati in occasione delle offerte pubbliche di vendita o di scambio, con la consapevolezza della non veridicità delle informazioni contenute e con l'intenzione di trarre in inganno i destinatari dei prospetti, espone informazioni non veritiere od occulta dati e fatti in modo idoneo ad indurli in errore.

Art. 25-ter, comma 1, lett. s-ter) DPCM n. 231/2001 - Falsa od omessa dichiarazione in sede di rilascio del pre-certificato ai sensi delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2019/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019: la norma prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 300 quote per la falsa od omessa dichiarazione in sede di rilascio del pre-certificato ai sensi della normativa di attuazione della direttiva (UE) 2019/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

2.2 Aree di rischio

Le aree designate come aree a rischio per i reati contro la legge sugli azionisti sono le seguenti:

- Preparazione dei bilanci e trasmissione dei dati contabili rilevanti dalle singole unità operative per la loro preparazione;
- Preparazione di fogli informativi, prospetti per promuovere investimenti e/o quotazioni in borsa o documenti in relazione a offerte pubbliche di acquisto-vendita-scambio o altre comunicazioni simili (opa, opv, ops);
- Rapporti con le società di revisione;
- Rapporti con gli organi direttivi della società e con gli azionisti nell'ambito dei loro poteri di controllo. Redazione, aggiornamento e conservazione di documenti soggetti a controllo;
- Attività nell'ambito delle delibere dell'organo amministrativo nell'ambito del quadro economico e finanziario;
- Attività connesse alla convocazione e alle delibere dell'Assemblea generale;
- Redazione di pratiche e documenti da presentare agli organi societari;
- Redazione di comunicazioni relative ai prezzi degli strumenti finanziari e in generale al mondo esterno (agenzie di stampa, radio, televisione, Internet, pubblico in generale);
- Rapporti con le autorità di vigilanza del settore bancario e comunicazioni e notifiche ad esse destinate;
- Notifica di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391, comma I, ZGB;
- Liquidazione della società.
- Conclusione ed esecuzione di contratti con soggetti privati di qualsiasi tipo (ad es. contratti di acquisto e di servizio, consegne, ecc.);
- Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie distribuiti o richiesti da soggetti privati;
- Amministrazione di donazioni, spese di rappresentanza, beneficenza, sponsorizzazioni e simili;
- Rapporti con entità affiliate e concorrenti per la conclusione o l'esecuzione di contratti e l'orientamento generale dell'attività e della politica aziendale a questo riguardo.

Il Consiglio di amministrazione può integrare le aree di rischio elencate in qualsiasi momento, previo parere dell'organo di vigilanza, che è responsabile della determinazione dei requisiti pertinenti e della definizione delle misure appropriate.

2.3 Gruppo target

I reati contro il diritto degli azionisti elencati in questo capitolo riguardano gli amministratori, il direttore generale, i membri del consiglio di sorveglianza e i liquidatori di Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. nonché tutti i dirigenti e i dipendenti con mansioni di controllo, rischio e monitoraggio.

Per quanto riguarda gli amministratori, la legge equipara gli *amministratori di fatto* a quelli formalmente nominati. Ai sensi dell'art. 2393 CC, gli amministratori (di *fatto* e formalmente nominati) sono responsabili in solido.

2.4 Regole generali di comportamento

Questo punto illustra i comportamenti che la società deve adottare per non incorrere nei reati previsti dal decreto. Prevede i divieti espressi a danno dei destinatari, ovvero:

- porre in essere e/o contribuire a porre in essere comportamenti che si configurano come reato ai sensi dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- Creare le condizioni di cui al punto precedente, che possono diventare reati.

È un dovere esplicito dei destinatari:

- Tenere un comportamento corretto, tempestivo e trasparente nel rispetto delle leggi e delle procedure operative applicabili, con l'obiettivo di presentare in modo

veritiero il bilancio d'esercizio, i bilanci intermedi e le comunicazioni agli azionisti. Ciò al fine di fornire agli azionisti e ai terzi una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- Rispettare le leggi che tutelano il capitale della società e le procedure operative stabilite sulla base di tali leggi. Lo scopo di questa procedura è di assicurare che le garanzie dei creditori e dei terzi non vengano violate e siano rigorosamente rispettate;
- Garantire la correttezza dei processi della società e dei suoi organi in modo da poter attuare ogni forma di controllo interno previsto dalla legge e dalla libera e corretta volontà dell'assemblea dei soci;
- Effettuare qualsiasi notifica richiesta dalla legge e dall'organismo di vigilanza in modo tempestivo, veritiero e in buona fede, affinché l'organismo di vigilanza possa svolgere la propria funzione;
- Effettuare ogni comunicazione destinata al pubblico in modo veritiero e in buona fede, senza influenzare intenzionalmente la situazione economica dell'azienda o di terzi;
- Orientare la condotta aziendale della cooperativa e i suoi rapporti con le imprese affiliate e concorrenti alla massima trasparenza possibile, in particolare per quanto riguarda la conclusione e l'esecuzione dei contratti, ed evitare qualsiasi vantaggio personale.

In relazione ai comportamenti di cui sopra, è espressamente vietato:

- Rilasciare dichiarazioni false, incomplete o non veritiere sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale della società in sede di preparazione e presentazione di bilanci, budget, relazioni o altre comunicazioni agli azionisti;
- astenersi dal divulgare i dati e le informazioni sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'azienda richiesti dalla legge;
- Versare i contributi agli azionisti o liberarli dall'obbligo di versare i contributi se ciò non avviene nell'ambito della riduzione del capitale stabilita per legge;
- Distribuire utili o acconti su utili non ancora effettivamente realizzati o che per legge devono essere accantonati a riserva;
- L'attuazione di riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni della società che violano le disposizioni di legge a tutela degli azionisti;
- aumentare o creare capitale fittizio;
- Negoziazione di azioni o quote della società al di fuori dell'ambito di applicazione della legge;
- In caso di scioglimento della società, sottrarre i beni della società ai creditori e dividerli tra gli azionisti prima che tutti i debiti dei creditori siano stati rimborsati;
- Tenere un comportamento che ostacoli le attività di controllo e di revisione contabile dell'Organismo di Vigilanza, occultando documenti o con mezzi fraudolenti;
- influenzare l'adozione delle delibere dell'assemblea degli azionisti con intenti fraudolenti o attività fittizie allo scopo di ostacolare il regolare svolgimento dell'assemblea;
- trarre vantaggio personale a scapito dell'azienda in qualsiasi azione ufficiale, in particolare nella stipula o nell'esecuzione di contratti di qualsiasi tipo.
- Accettare, offrire o elargire omaggi personali o benefici di diversa natura, a condizione che vengano superate le normali pratiche commerciali e le regole di cortesia. Chiunque riceva o elargisca omaggi o benefici di diversa natura che superino tale livello e comunque il valore di € 50,00 è tenuto a segnalarlo all'Organismo di Vigilanza secondo le regole procedurali stabilite. Tale organo decide sull'adeguatezza dell'omaggio e può raccomandarne il rimborso al Consiglio di amministrazione.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

3. reati in relazione all'abuso di posizioni rilevanti per il mercato.

3.1 Disposizioni

Ai sensi dell'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001, il terzo punto della sezione specifica è dedicato ai reati in relazione all'abuso di posizioni rilevanti per il mercato. Tali reati sono

Art. 184 GvD 58/1998 - Uso improprio di informazioni privilegiate.

I reati penali possono essere commessi da due gruppi di persone:

- Persone che sono in possesso di informazioni privilegiate a causa della loro posizione privilegiata di amministratore, direttore o revisore della società, o perché partecipano al capitale della società, o perché sono in possesso di informazioni privilegiate a causa della loro attività professionale o della loro funzione o ufficio pubblico;
- Persone che sono in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della commissione di un reato;

Il reato può manifestarsi in diversi modi: Acquistare, vendere o compiere altre operazioni con prodotti finanziari o istigare altri a compiere tali operazioni; comunicare ad altri informazioni privilegiate.

Art. 185 GvD 58/1998 - Manipolazione del mercato.

Il reato si concretizza nella diffusione di notizie false o nell'esecuzione di operazioni simulate o di altre pratiche abusive idonee a provocare una sensibile variazione del prezzo di prodotti finanziari.

Vi sono anche due casi minori di abuso di posizione di mercato, che sono classificati come reati penali e non dovrebbero quindi rientrare nell'ambito di applicazione della GvD 231/2001:

Art. 187-bis GvD 58/1998 - Reato di abuso di informazioni privilegiate.

Art. 187-ter GvD 58/1998 Reato di manipolazione del mercato.

3.2 Aree di rischio

L'attività prevalente di Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. limita già il rischio di commissione di tali reati, in quanto non tratta prodotti finanziari a tempo pieno. Tuttavia, va sottolineato che, a causa delle sue attività, la cooperativa può venire in possesso di informazioni la cui diffusione illecita può essere in grado di influenzare i prezzi di borsa e il valore delle azioni e delle partecipazioni in società in generale.

Si possono sottolineare le seguenti aree di rischio:

- Acquisto, vendita e qualsiasi altra operazione sul mercato finanziario utilizzando informazioni privilegiate (insider trading);
- Divulgazione di informazioni privilegiate a terzi al di fuori delle attività professionali;
- Manipolare informazioni privilegiate e dirigere o istigare altri a compiere operazioni sospette sulla base di tali informazioni.
- Comunicazioni ai media (stampa, internet, radio e televisione, ecc.);
- Informazioni al mercato e rapporti con analisti e agenzie di rating;
- Operazioni con strumenti finanziari;

Il Consiglio di amministrazione può integrare le aree di rischio elencate in qualsiasi momento, previo parere dell'organo di vigilanza, che è responsabile della determinazione dei requisiti pertinenti e della definizione delle misure appropriate.

3.3 Gruppo target

Questo capitolo si riferisce al comportamento delle persone responsabili: Il datore di lavoro, il direttore generale, i dirigenti, i dipendenti e i rappresentanti legali della cooperativa, nonché tutti coloro che trattano informazioni privilegiate anche come liberi professionisti.

3.4 Regole generali di comportamento

Questo capitolo stabilisce i comportamenti che l'azienda deve adottare per non incorrere nelle fattispecie di reato e nei reati di abuso di posizione rilevante per il mercato definiti dal Codice. Richiede il dovere dei destinatari:

- Rispettare rigorosamente tutte le leggi volte a prevenire l'abuso di posizioni rilevanti per il mercato;
- Rispettare le procedure operative e i principi di comportamento.

Vengono definiti i seguenti principi di base:

- L'azienda considera la protezione delle informazioni privilegiate in suo possesso un dovere fondamentale e imprescindibile;
- Di conseguenza, l'azienda definisce le linee guida che garantiscono la protezione di queste informazioni in base alla natura specifica del lavoro svolto, all'esperienza e alla tecnologia.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

4. reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di collocamento e sfruttamento non autorizzato di manodopera.

4.1 Disposizioni generali

Il terzo punto della parte specifica è dedicato ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero ai reati previsti dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001:

a) Omicidio colposo a seguito di violazione delle leggi sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene e la salute sul lavoro

- Art. 589 StGB Omicidio colposo

Reati secondo i reati sopra elencati

Cagionare la morte di una persona ignorando le leggi sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 589 del Codice penale svizzero.

b) Lesioni personali colpose

- Art. 590 StGB Lesioni personali colpose

Reati secondo i reati sopra elencati

Secondo l'art. 590 del Codice Penale svizzero, causare lesioni fisiche a una persona ignorando le leggi sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro è definito lesione personale colposa.

c) Collocamento abusivo e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603 bis c.p. (Legge n. 199 del 29.10.2016, c.d. caporalato)

Reati secondo i reati sopra elencati

Il reclutamento di lavoratori allo scopo di utilizzarli come manodopera per conto di terzi senza autorizzazione, in condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno, nonché l'utilizzo di lavoratori nelle condizioni di cui sopra.

Lo sfruttamento si verifica quando

1. Pagare ripetutamente ai lavoratori salari significativamente inferiori agli standard minimi stabiliti dai contratti collettivi;
2. Gli orari di lavoro e di riposo standard del dipendente vengono ripetutamente violati;
3. Vengono violati i requisiti normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
4. I dipendenti sono esposti a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o sistemazioni degradanti.

L'esistenza di una sola di queste condizioni è sufficiente a configurare lo sfruttamento e quindi un reato.

Il reato si considera aggravato se coinvolge più di tre dipendenti, se anche uno solo di essi è un minore in età non lavorativa o se i lavoratori sono esposti a rischi gravi.

4.2 Aree di rischio

Le aree di rischio relative ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono state definite nell'ambito della certificazione OHSAS18001 nel DVR con la versione di maggio 2014. Anche il reclutamento e l'utilizzo di manodopera da parte di terzi è stato definito come area di rischio.

Il Consiglio di amministrazione può integrare le aree di rischio elencate in qualsiasi momento, previo parere dell'organo di vigilanza, che è responsabile della determinazione dei requisiti pertinenti e della definizione delle misure appropriate.

4.3 Gruppo target

Il presente capitolo (Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro) si riferisce al comportamento dei soggetti responsabili dichiarati dalla legge responsabili della salute e della sicurezza sul lavoro: Il datore di lavoro, il direttore generale, i dirigenti, il responsabile del dipartimento di salute e sicurezza sul lavoro, i dipendenti e i rappresentanti legali del Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop., di seguito denominati "destinatari".

4.4 Regole generali di comportamento

Questo capitolo stabilisce i comportamenti che l'azienda deve adottare per non violare i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro stabiliti dal decreto. Richiede il dovere dei destinatari:

- Rispettare rigorosamente tutte le leggi relative alla prevenzione della sicurezza sul lavoro e all'assunzione e all'impiego di manodopera.
- Rispettare le procedure operative e i principi di comportamento.

Vengono definiti i seguenti principi di base:

- L'azienda considera la tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro e l'uso legalmente conforme, dignitoso e socialmente accettabile del lavoro un dovere fondamentale e imprescindibile;
- Di conseguenza, l'azienda stabilisce linee guida che garantiscono la protezione dei lavoratori in base alla natura specifica del lavoro svolto, all'esperienza e alla tecnologia;
- L'azienda applica un'organizzazione basata sui seguenti criteri e principi:
 - Evitare i rischi;
 - La valutazione dei rischi inevitabili;
 - Affrontare i rischi fin dall'inizio;
 - Adattare il lavoro delle persone, soprattutto nella distribuzione delle postazioni, delle attrezzature di lavoro e dei metodi di produzione, in modo da evitare il lavoro monotono e ripetitivo e prevenire i danni che ne derivano;
 - Si noti il grado di sviluppo della tecnologia;
 - Sostituire le macchine pericolose con altre più sicure;
 - Definire le misure di prevenzione in modo da tenere conto della tecnologia, dell'organizzazione del lavoro, delle condizioni di lavoro, delle relazioni sociali e dell'influenza dell'ambiente sul lavoro;
 - La priorità è proteggere la salute;
 - Fornire ai lavoratori istruzioni adeguate;
- I principi sono applicati dall'azienda per garantire le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, tra cui la prevenzione dei rischi professionali, l'informazione e la formazione e la messa a disposizione di un'organizzazione e delle risorse necessarie;

- La ricerca di vantaggi per l'azienda, comunque contraria alle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro e di reclutamento e assunzione di manodopera, non sarà tollerata in alcun modo.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

5. Reati in materia di informatica e trattamento non autorizzato dei dati

5.1 Disposizioni

Il presente capitolo è dedicato ai reati informatici di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, secondo gli articoli del Codice Penale di seguito elencati:

Art. 491-bis StGB - Documento prodotto dal trattamento dei dati

L'articolo incrimina la falsificazione di un documento pubblico o privato prodotto dall'elaborazione dei dati. In questo contesto, per documento si intende qualsiasi supporto informatico che contenga dati, informazioni o programmi rilevanti ai fini probatori.

Art. 615-ter StGB - Accesso non autorizzato a un sistema di elaborazione dati o di telecomunicazione.

Il reato si riferisce all'accesso non autorizzato, cioè all'"intrusione" in un sistema informatico aggirando o violando le misure di sicurezza del sistema (ad esempio, un attacco hacker).

Art. 615-quater CP - Detenzione e diffusione abusiva di un codice di accesso a sistemi di elaborazione dati o di telecomunicazione.

Il reato si applica a chiunque si procuri impropriamente codici di accesso, password o altre autorizzazioni all'accesso (ad esempio, carte) ai sistemi, li copi, li comunichi a terzi o li distribuisca in altro modo.

Art. 615-quinquies CP - Diffusione di programmi destinati a danneggiare o interrompere un sistema di elaborazione dati.

Il reato riguarda la distribuzione, la comunicazione o il trasferimento di programmi o altri dispositivi informatici idonei e destinati a danneggiare un sistema informatico, interromperlo o interromperne le funzioni (ad esempio, virus, worm, bombe logiche, ecc.).

Art. 617-quater CP - Intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni mediante elaborazione di dati o telecomunicazioni.

Il reato riguarda l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione indebita di comunicazioni e la loro diffusione all'esterno.

Art. 617-quinquies CP - Installazione di dispositivi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni mediante elaborazione dati o telecomunicazioni.

Il reato si applica all'installazione di dispositivi informatici e/o meccanici di questo tipo.

Art. 635-bis, Art. 635-quater e Art. 635-quinquies CP - Danneggiamento di sistemi di elaborazione dati o di telecomunicazione.

I reati riguardano la distruzione, il danneggiamento, il rallentamento, la cancellazione o altra alterazione di dati, programmi o informazioni contenuti in sistemi di terzi. Il reato è aggravato se i sistemi appartengono allo Stato o a un altro ente pubblico o sono di pubblica utilità.

Art. 635-ter CP - Danneggiamento di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità.

Il reato si applica alla distruzione, al danneggiamento, al rallentamento, alla cancellazione o ad altra alterazione di dati, programmi o informazioni utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o di pubblica utilità.

Art. 640-quinquies StGB - Atti fraudolenti da parte di chi autentica una firma elettronica.

Il reato si applica a chiunque svolga impropriamente servizi in relazione alla creazione, all'emissione e all'autenticazione di firme elettroniche o commetta atti fraudolenti in questo contesto.

5.2 Aree di rischio

Le aree classificate come ad alto rischio da Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. sono elencate in dettaglio nel DPS (Documento programmatico per la sicurezza), che in questo contesto costituisce parte integrante del presente modello e può essere riassunto come segue:

- Falsificazione di documenti attraverso l'elaborazione dei dati;
- Accesso o presenza non autorizzata in sistemi informatici o telematici protetti o "intrusione" in tali sistemi da parte di una persona appartenente all'azienda;
- Appropriazione indebita, duplicazione, distribuzione, comunicazione o trasferimento di codici, password o altri mezzi di accesso a sistemi di elaborazione dati o di telecomunicazione;
- Distribuzione, comunicazione o trasferimento improprio di programmi o altri dispositivi volti a danneggiare i sistemi di elaborazione dati o di telecomunicazione o i dati e i programmi in essi contenuti o a ridurne o modificarne le funzioni (ad es. introduzione di virus, worm, bombe logiche, ecc.);
- Intercettazione abusiva, impedimento o interruzione delle comunicazioni e loro diffusione all'esterno;
- Installazione di dispositivi destinati e idonei all'intercettazione di comunicazioni mediante elaborazione dati e telecomunicazioni;
- Distruzione, cancellazione, modifica di informazioni, dati o programmi di terzi senza il loro consenso;
- commettere reati che possano distruggere, interrompere, cancellare o alterare informazioni, dati o programmi appartenenti allo Stato o a un altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il Consiglio di amministrazione può integrare le aree di rischio elencate in qualsiasi momento, previo parere dell'organo di vigilanza, che è responsabile della determinazione dei requisiti pertinenti e della definizione delle misure appropriate.

5.3 Gruppo target

Questo capitolo (Crimine in relazione all'IT) si riferisce al comportamento di tutti gli utenti dei sistemi IT dell'azienda, vale a dire tutti gli utenti di hardware e software.

5.4 Regole generali di comportamento

La specifica parte 4, che stabilisce i comportamenti che l'azienda deve adottare per prevenire i reati informatici, prevede come obbligo per i destinatari che:

- Le leggi e le linee guida interne per la protezione dell'IT devono essere rigorosamente rispettate;
- I dati, i programmi e le informazioni devono essere protetti da dipendenti e terzi non responsabili;

- deve essere impedito l'uso improprio di sistemi, programmi o dati di terzi da parte dei dipendenti del Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop.

Ai destinatari è fatto espresso divieto di farlo:

- Utilizzare in modo improprio il sistema informatico dell'azienda per attività illegali che potrebbero causare danni all'azienda, ai suoi dipendenti, ai fornitori, ai clienti e a terzi, compresi lo Stato o altri enti pubblici;
- intercettare illegalmente messaggi e informazioni di terzi;
- Utilizzare il sistema di elaborazione dati o di telecomunicazione dell'azienda per diffondere programmi (virus, spam, ecc.) che potrebbero danneggiare o interrompere altri sistemi informatici;
- utilizzare, comunicare o diffondere informazioni, conoscenze e dati acquisiti o sviluppati senza l'espressa autorizzazione del superiore gerarchico e/o del responsabile decisionale.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

6. criminalità transnazionale, organizzazioni criminali e associazioni di tipo mafioso

6.1 Disposizioni

Questo capitolo è dedicato ai reati transnazionali, alle organizzazioni criminali e alle organizzazioni di tipo mafioso, ai sensi degli articoli 24-ter e 25-quater del Decreto Legislativo 231/2001:

Art. 416 StGB - Organizzazione criminale

Il reato si configura quando tre o più persone costituiscono un'associazione allo scopo di commettere reati; è punibile anche la semplice promozione senza partecipazione all'organizzazione, così come, naturalmente, la sua costituzione, organizzazione e partecipazione.

Art. 416-bis StGB - Organizzazione di tipo mafioso

L'associazione ha carattere mafioso se presenta le caratteristiche di cui all'art. 416 CP e i suoi partecipanti sfruttano l'effetto intimidatorio dell'associazione e lo stato di soggezione che ne deriva e il dovere di riservatezza per commettere reati, ovvero per acquisire, direttamente o indirettamente, il controllo di imprese economiche, di appalti pubblici o di concessioni, ovvero per realizzare profitti illeciti per sé e per altri, ovvero ancora per impedire, ostacolare o condizionare l'esercizio del diritto di voto.

Art. 291-quater DPR 23.01.1973, n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Il reato prevede l'associazione a delinquere costituita ai sensi dell'art. 416 StGB per importare illegalmente prodotti del tabacco esteri nel territorio nazionale.

Art. 74 DPR 9.10.1990, n. 309 - Organizzazione criminale finalizzata al traffico illecito di stupefacenti

Il reato criminalizza un'associazione criminale fondata ai sensi dell'art. 416 StGB per il commercio illegale di sostanze psicotrope o di altri farmaci.

Art. 12 DPCM 25.07.1998, n. 286 - Disposizioni contro l'immigrazione clandestina

Il reato punisce l'organizzazione criminale costituita ai sensi dell'art. 416 c.p. per promuovere, gestire o sostenere l'immigrazione clandestina di persone nel territorio italiano.

Art. 378 CP - favoritismi personali

Il reato si concretizza nel favoreggiamento e nell'ostacolo alle indagini su un reato punibile con la reclusione.

Un **crimine transnazionale** è punibile con una pena detentiva non inferiore a quattro anni se è commesso da un gruppo criminale organizzato e se è stato commesso da un gruppo criminale organizzato:

- (a) è commesso in uno o più Stati; oppure
- b) sia commesso in un solo Stato, ma una parte rilevante della sua pianificazione, preparazione, gestione o controllo avvenga in un altro Stato; oppure
- c) è commesso in un solo Stato ma da un'organizzazione criminale attiva in più Stati, oppure
- d) è commesso in uno stato ma produce i suoi effetti in un altro.

6.2 Aree di rischio

Le aree classificate come ad alto rischio da Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. sono:

- l'autorizzazione e l'esecuzione di investimenti, pagamenti o altre operazioni finanziarie relative ad attività transnazionali;
- Acquisto, vendita e trasporto di merci;
- Operazioni finanziarie e garanzie a favore di operazioni transnazionali;
- Rapporti con amministratori e dipendenti coinvolti in procedimenti legali;
- Selezione e reclutamento del personale;

6.3 Gruppo target

Il presente capitolo si riferisce al comportamento degli amministratori, dei direttori e dei dipendenti di Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. che svolgono la loro attività nell'area di rischio, nonché dei collaboratori esterni, dei partner e di tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda, di seguito denominati "destinatari".

6.4 Regole generali di comportamento

In ogni caso, è previsto il rigoroso obbligo dei destinatari:

- Rispettare tutte le leggi e i regolamenti relativi al movimento e alla spesa di denaro;
- Rispettare tutte le leggi e le linee guida in ambito finanziario e operativo;
- Effettuare controlli rigorosi e accurati su clienti, transazioni e altri processi operativi in conformità alle linee guida interne.

È anche un dovere esplicito dei destinatari:

- Rispettare tutte le leggi e i regolamenti, in particolare le norme che limitano i pagamenti in contanti, e garantire che il sistema finanziario di Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. non venga utilizzato in modo improprio per sostenere organizzazioni criminali o attività criminali transnazionali;
- Particolare attenzione durante il trasporto e l'imballaggio delle merci;
- Conoscere i clienti e i partner commerciali e le loro attività per proteggere il sistema finanziario dell'azienda dal riciclaggio di denaro.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

7. Reati di riciclaggio di denaro, ricettazione e utilizzo di fondi di provenienza illecita.

7.1 Disposizioni

Il presente capitolo si riferisce ai reati elencati nell'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001:

Art. 648 StGB - Ricettazione

Il reato si applica a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, acquisisca, accetti od occulti denaro o beni provenienti da un reato o comunque contribuisca all'acquisizione, all'accettazione o all'occultamento.

Art. 648-bis StGB - Riciclaggio di denaro sporco

Il reato prevede lo scambio o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità derivanti da un reato o la realizzazione di altri schemi per nascondere l'origine di tali beni.

Art. 648-ter CP - Impiego di fondi o altri beni e utilità di provenienza illecita

Il reato si applica all'utilizzo di denaro e altri beni in attività economiche e finanziarie derivanti da un'attività criminale, a meno che il fatto non sia già coperto dalle disposizioni dei primi due articoli.

7.2 Aree di rischio

Le aree classificate come rischiose da Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. in relazione al riciclaggio di denaro sono le seguenti:

- Ricettazione, detenzione e cessione di denaro o beni di provenienza illecita o intermediazione nell'ambito di tali attività (ricettazione);
 - Scambio o trasferimento di denaro o altri fondi derivanti da attività criminali (riciclaggio di denaro);
 - Altro utilizzo in attività economico-finanziarie di denaro o beni di provenienza illecita;
- Le attività interne dell'azienda classificate come particolarmente rischiose sono le seguenti:
- Acquisto o vendita di beni di qualsiasi tipo;
 - operazioni finanziarie di qualsiasi tipo;
 - Investimenti di qualsiasi tipo;
 - Sponsorizzazione;
 - Finanziamenti di qualsiasi tipo.

Il Consiglio di amministrazione può integrare le aree di rischio elencate in qualsiasi momento, previo parere dell'organo di vigilanza, che è responsabile della determinazione dei requisiti pertinenti e della definizione delle misure appropriate.

7.3 Gruppo target

Il presente capitolo si riferisce al comportamento degli amministratori, dei direttori e dei dipendenti di Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. che svolgono la loro attività nell'area di rischio, nonché dei collaboratori esterni, dei partner e di tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda, di seguito denominati "destinatari".

7.4 Regole generali di comportamento

Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. ha emanato specifiche istruzioni e linee guida in materia di riciclaggio di denaro, che in questo contesto costituiscono parte integrante del presente modello e possono considerarsi qui riprodotte.

In ogni caso, è previsto il rigoroso obbligo dei destinatari:

- Rispettare tutte le leggi e i regolamenti relativi al movimento e alla spesa di denaro;
- Rispettare tutte le leggi e le linee guida nelle aree finanziarie e operative.

È anche un dovere esplicito dei destinatari:

- Rispettare tutte le leggi e i regolamenti in ambito finanziario e operativo, in particolare le norme che limitano i pagamenti in contanti e garantire che il sistema finanziario di Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. non venga utilizzato in modo improprio per il riciclaggio di denaro;
- Conoscere i fornitori e i partner commerciali e le loro attività per proteggere il sistema finanziario dell'azienda dal riciclaggio di denaro.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

8. Reati in materia di falsificazione di monete e contraffazione di nomi commerciali, segni distintivi di creazioni intellettuali o di prodotti industriali.

8.1 Disposizioni

Il presente capitolo si riferisce ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori bollati, ai sensi dell'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001.

8.1.1 Reati in materia di contraffazione

Art. 453 CP - Contraffazione, emissione di moneta falsa e importazione in Svizzera dopo l'associazione a delinquere

Il reato consiste nella contraffazione o nell'alterazione intenzionale di denaro, nell'importazione, emissione o detenzione di denaro contraffatto o alterato, nell'acquisizione o ricezione di denaro contraffatto allo scopo di metterlo in circolazione, il tutto in collusione con il contraffattore.

Art. 454 CP - Falsificazione o alterazione di denaro

Il reato si manifesta con la contraffazione o l'alterazione intenzionale di denaro nel modo materiale sopra descritto.

Art. 455 CP - Emissione di moneta falsa e importazione in Svizzera senza associazione a delinquere

Il reato punisce l'importazione, l'acquisizione e la conservazione di denaro falso senza che sia stato stipulato un accordo con il contraffattore.

Art. 457 CP - Emissione di moneta falsa accettata in buona fede

Il reato punisce l'emissione e l'immissione sul mercato di denaro contraffatto o falsificato accettato in buona fede.

Art. 459 CP - Contraffazione di francobolli, importazione in Svizzera, acquisto o messa in commercio di francobolli contraffatti o loro custodia

Il reato si applica alle condotte di cui agli artt. 453, 455, 457 CP, ma riguarda i gettoni.

Art. 460 CP - Imitazione di carta filigranata utilizzata per la produzione di titoli di debito pubblico o di francobolli

Sia la contraffazione che l'acquisto o la vendita della carta filigranata in questione sono punibili.

Art. 461 CP - Produzione di francobolli in filigrana o di dispositivi per la falsificazione di monete, francobolli o carta filigranata o custodia degli stessi

Il reato riguarda la fabbricazione, l'acquisizione, la conservazione e la vendita di francobolli in filigrana e altri dispositivi per la contraffazione di denaro.

Art. 464 CP - Uso di francobolli contraffatti o falsificati

Il reato si applica al semplice utilizzo dei timbri sopra citati.

8.2 Aree di rischio

Le aree classificate da Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. come ad alto rischio di contraffazione sono:

- Nel settore bancario, casi di immissione sul mercato di titoli contraffatti;
- Operazioni con clienti non sufficientemente conosciuti e, in ogni caso, rischi nelle operazioni in contanti;
- Rischi nell'area dei servizi di sportello.

Il Consiglio di amministrazione può integrare le aree di rischio elencate in qualsiasi momento, previo parere dell'organo di vigilanza, che è responsabile della determinazione dei requisiti pertinenti e della definizione delle misure appropriate.

8.3 Gruppo target

Il presente capitolo si riferisce al comportamento dei dirigenti e dei dipendenti di Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. che svolgono la loro attività nelle aree a rischio, nonché dei dipendenti esterni, dei partner e di tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda.

8.4 Regole generali di comportamento

Tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto di Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. devono rispettare le leggi e le normative vigenti in materia di produzione, circolazione ed emissione di denaro, titoli pubblici e documenti timbrati e filigranati.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

8.5. falsificazione, custodia e utilizzo di marchi, segni distintivi di creazioni intellettuali o prodotti industriali

8.5.1 Disposizioni

Art. 473 CP - Imitazione, contraffazione o uso di segni distintivi di creazioni intellettuali o di prodotti industriali

Il reato si applica alla contraffazione o alla falsificazione di marchi o segni distintivi nazionali o esteri di creazioni intellettuali o prodotti industriali. È punibile anche il semplice utilizzo di tali prodotti contraffatti, senza che l'autore del reato sia coinvolto nella contraffazione.

Anche i brevetti nazionali o stranieri, i disegni o i modelli industriali sono protetti dall'articolo. Anche in questo caso, la falsificazione e l'imitazione sono sanzionate, così come il semplice utilizzo.

Tuttavia, il rispetto delle disposizioni internazionali e nazionali per la tutela del diritto d'autore e dei brevetti, ovvero della proprietà intellettuale e industriale, è un requisito essenziale per la sussistenza del reato.

Art. 474 CP - Importazione di prodotti recanti marchi falsi e commercio di tali prodotti

Il reato si configura nel caso in cui vengano importati nel Paese prodotti con marchi o segni distintivi nazionali o esteri contraffatti o falsificati, al fine di commercialarli, scambiarli o detenerli a tale scopo.

Il rispetto delle disposizioni internazionali e nazionali per la tutela del diritto d'autore e dei brevetti, ovvero della proprietà intellettuale e industriale, è un requisito essenziale per la sussistenza del reato.

8.6 Aree di rischio

Le aree classificate da Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. come ad alto rischio per quanto riguarda la falsificazione, la custodia e l'utilizzo di marchi, segni distintivi di creazioni intellettuali o prodotti commerciali sono:

- Acquisto e vendita di beni la cui brevettabilità o registrazione non è stata verificata;
- Fabbricazione di beni con l'ausilio di modelli o schemi la cui brevettabilità o registrazione non è stata verificata;
- Utilizzo, archiviazione e vendita di immagini, documenti, file fotografici o musicali o altri prodotti di creazione intellettuale la cui proprietà non è stata verificata;
- Operazioni con clienti non sufficientemente conosciuti e, in ogni caso, rischi nella movimentazione delle merci;
- Rischi legati all'uso interno di prodotti, modelli e in generale prodotti commerciali.

Il Consiglio di amministrazione può integrare le aree di rischio elencate in qualsiasi momento, previo parere dell'organo di vigilanza, che è responsabile della determinazione dei requisiti pertinenti e della definizione delle misure appropriate.

8.7 Gruppo target

Il presente capitolo si riferisce al comportamento dei dirigenti e dei dipendenti di Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. che svolgono la loro attività nelle aree a rischio, nonché dei dipendenti esterni, dei partner e di tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda.

8.8 Regole generali di comportamento

Tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto di Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. sono tenute a rispettare le leggi e le normative vigenti in materia di produzione, conservazione e vendita di prodotti con marchi nazionali o esteri o segni distintivi di creazioni intellettuali o prodotti industriali, di immagini, documenti, file fotografici o musicali o altri prodotti di creazione intellettuale protetti, nonché di disegni o modelli industriali protetti.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

9. reati commessi a scopo terroristico o con l'obiettivo di rovesciare l'ordine democratico

9.1 Disposizioni

Questo capitolo (reati commessi con finalità di terrorismo) si riferisce ai reati relativi alle organizzazioni terroristiche o all'eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001), presenti nel Codice Penale.

Art. 270-bis CP - Organizzazioni con finalità di terrorismo e di eliminazione dell'ordine democratico

Il reato si applica alla costituzione, all'organizzazione o alla direzione di un'associazione che cerca di eliminare l'ordine democratico commettendo atti di violenza.

Art. 280 StGB - Attacco a scopo terroristico o per eliminare l'ordine democratico

Il reato riguarda la commissione di attentati alla vita o all'integrità fisica delle persone per scopi terroristici o per eliminare l'ordine democratico.

Art. 289-bis CP - Privazione della libertà per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Il reato riguarda la privazione della libertà nel contesto sopra descritto.

Questi reati possono essere rappresentati anche indirettamente, ad esempio finanziando o favorendo il finanziamento di organizzazioni terroristiche.

9.2 Aree di rischio

Tenendo conto della realtà aziendale di Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. si può praticamente escludere che le fattispecie criminose sopra descritte possano essere commesse nel contesto diretto del reato. Tuttavia, ciò non esclude che particolari e specifiche aree di attività possano nascondere rischi residui in relazione alla commissione dei suddetti reati o all'istigazione o al favoreggiamento della commissione degli stessi, motivo per cui è richiesta una particolare cautela.

La concessione di finanziamenti di qualsiasi tipo a organizzazioni politiche, culturali e religiose è particolarmente delicata.

Attraverso i suoi dipendenti e nell'ambito delle sue attività istituzionali, la cooperativa potrebbe entrare in relazione con clienti che direttamente o indirettamente appartengono a organizzazioni terroristiche o che intendono rovesciare l'ordine democratico e favorirli fornendo loro risorse finanziarie o in generale ampliando le loro opportunità economiche e consentendo così di perseguire i loro obiettivi criminali.

Le aree particolarmente sensibili possono essere

- Operazioni con clienti sconosciuti;
- Operazioni con Paesi non cooperanti o con persone note all'UIC (segnalazione UIC);
- Operazioni con persone sconosciute o operazioni irregolari (operazioni anomale);
- trasporto internazionale di merci;

Il Consiglio di amministrazione può integrare le aree di rischio elencate in qualsiasi momento, previo parere dell'organo di vigilanza, che è responsabile della determinazione dei requisiti pertinenti e della definizione delle misure appropriate.

9.3 Gruppo target

Il presente capitolo si riferisce al comportamento degli amministratori, dei direttori e dei dipendenti di Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. che svolgono la loro attività nelle aree a rischio, nonché dei dipendenti esterni, dei partner e di tutte le persone che agiscono per e/o a nome dell'azienda.

9.4 Regole generali di comportamento

I comportamenti che l'azienda deve adottare per evitare di essere coinvolta nei reati di terrorismo descritti nel decreto sono riportati di seguito.

Vengono definiti i seguenti principi di base:

- La conoscenza di clienti, fornitori e partner si basa sull'acquisizione di informazioni adeguate per poter evitare connessioni con persone con attività terroristiche/criminali;
- Le norme di legge e i requisiti aziendali interni in materia di riciclaggio di denaro devono essere comunicati e rigorosamente rispettati;
- I rapporti con i fornitori e i collaboratori esterni sono sempre regolati da contratti speciali che garantiscono la massima chiarezza del contenuto del rapporto commerciale. Un'eccezione si applica solo alle transazioni con un valore equivalente a Euro (*da stabilire da parte dell'azienda*).
- Rispettare le norme di sicurezza relative al trasporto e all'imballaggio delle merci della cooperativa;

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

10. reati contro la personalità dell'individuo

10.1 Disposizioni

Il presente capitolo (reati contro la personalità individuale) si riferisce ai reati previsti dal Codice Penale ed enumerati negli artt. 25-quater e 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001:

Art. 600 StGB - Riduzione in schiavitù

È un reato mantenere una persona in uno stato di soggezione permanente o di proprietà diretta per costringerla a svolgere attività lavorative o sessuali o per sfruttarla in ogni caso.

Art. 600-bis StGB - Prostituzione di minori

Il reato prevede lo sfruttamento della prostituzione minorile.

Art. 600-ter StGB - Rappresentazione pornografica di minori

Il reato prevede lo sfruttamento di minori per la produzione di pornografia. A tal fine, la produzione, il commercio, la riproduzione, la pubblicazione e il trasferimento gratuito di questo tipo di materiale sono tutti reati punibili.

Art. 600-quater StGB - Conservazione di immagini pornografiche di minori

Il reato si applica alla mera conservazione di tale materiale.

Art. 600-quater, comma 1, StGB - Pornografia virtuale

Il reato estende i suddetti reati all'uso di immagini virtuali.

Art. 600-quinquies CP - Iniziative turistiche di sfruttamento della prostituzione minorile

Il reato punisce la condotta di chiunque organizzi o pubblicizzi viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Art. 601 e Art. 602 CP - Tratta di esseri umani

Tratta di esseri umani ridotti in schiavitù ai sensi dell'art. 600 StGB.

Art. 583-bis CP - Pratiche di mutilazione genitale femminile

Il reato riguarda la mutilazione rituale dei genitali femminili praticata in alcune culture.

10.2 Aree di rischio

Tenendo conto della realtà aziendale di Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. si può praticamente escludere che i reati sopra descritti possano essere commessi direttamente. Tuttavia, ciò non esclude che particolari e specifiche aree di attività possano nascondere rischi residui in relazione alla commissione dei suddetti reati o all'istigazione o al favoreggiamento della commissione o al finanziamento degli stessi, motivo per cui è comunque richiesta cautela.

I rischi potrebbero concretizzarsi:

La partecipazione e il contesto di reato possono verificarsi soprattutto in ambiti in cui il dipendente agisce in collusione con terzi, ad esempio per finanziare il traffico di esseri umani o per assicurarsi i propri profitti.

Nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie, ma anche nell'ambito della gestione del personale, in quanto i reati contro la personalità dell'individuo in particolare possono aprire la strada all'acquisizione di manodopera straniera illegale.

Nel campo della pornografia computerizzata, occorre prestare particolare attenzione all'uso di mezzi telematici e informatici.

10.3 Gruppo target

Il presente capitolo si riferisce al comportamento degli amministratori, dei direttori e dei dipendenti di Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. che svolgono la loro attività nelle aree a rischio, nonché dei dipendenti esterni, dei partner e di tutte le persone che agiscono per e/o a nome dell'azienda.

10.4 Regole generali di comportamento

Di seguito sono riportati i comportamenti che l'azienda deve adottare per evitare di essere coinvolta nei reati contro la personalità individuale descritti dal decreto.

Vengono definiti i seguenti principi di base:

- La conoscenza di clienti, fornitori e partner si basa sull'acquisizione di informazioni adeguate per poter evitare collegamenti con persone che svolgono attività criminali;
- Le norme di legge e i requisiti aziendali interni relativi alle attività finanziarie e alla gestione delle risorse informatiche devono essere comunicati e rigorosamente rispettati;

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

11 Reati contro il commercio e l'artigianato

11.1 Disposizioni

Il presente capitolo (Reati contro il commercio e l'artigianato) si riferisce ai reati elencati nel Codice Penale e indicati negli artt. 25-1. GvD 231/2001:

Art. 513 StGB - Interferenza con la libertà di commercio e di scambi

Il reato punisce l'uso della forza o di mezzi fraudolenti per impedire o interrompere l'esercizio di un'attività commerciale.

Art. 513-bis CP -Concorso non autorizzato mediante minaccia o violenza

Il reato prevede la distorsione della concorrenza commerciale attraverso minacce e violenza.

Art. 514 CP - Atti fraudolenti contro il commercio interno

Il reato punisce la vendita in Svizzera e all'estero di prodotti commerciali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o falsificati, causando così uno svantaggio al commercio nazionale.

Art. 515 StGB - Atti fraudolenti nell'esecuzione di una transazione commerciale

Il reato prevede che sia penalmente perseguibile la consegna all'acquirente di un bene diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quello dichiarato o pattuito, se ciò avviene nel corso di un'attività commerciale o in locali accessibili al pubblico.

Art. 516 StGB - Vendita di prodotti alimentari non genuini come prodotti alimentari genuini

Il reato prevede la vendita di cibo falso come cibo vero.

Art. 517 CP - Vendita di prodotti commerciali con segni ingannevoli

Il reato prevede che sia penalmente perseguibile la vendita di opere dell'ingegno o di prodotti commerciali con nomi, marchi o segni distintivi che possano indurre in errore l'acquirente circa l'origine, la provenienza o la qualità dei beni venduti.

Art. 517-ter StGB - Fabbricazione e vendita di prodotti realizzati con l'appropriazione indebita di nomi di marca

Il reato prevede che sia penalmente perseguibile la produzione o l'uso commerciale di articoli prodotti con l'appropriazione non autorizzata di un marchio riconosciuto o in violazione dello stesso.

Art. 517-quater CP - Falsificazione di indicazioni geografiche di origine o denominazioni di prodotti agricoli e alimentari

Il reato prevede la falsificazione di indicazioni geografiche o denominazioni di prodotti agricoli e alimentari e la loro importazione o vendita.

11.2 Aree di rischio

Le aree classificate da Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. come ad alto rischio per quanto riguarda i reati contro l'industria e il commercio sono:

- Non rispettare le pratiche commerciali standard in relazione alla negoziazione e alla chiusura degli affari.
- Disconoscimento dei diritti su nomi, denominazioni, marchi o segni distintivi;

- Mancato rispetto delle norme relative al contenuto e all'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari;
- Rischi nell'area delle vendite e delle attività commerciali;

Il Consiglio di amministrazione può integrare le aree di rischio elencate in qualsiasi momento, previo parere dell'organo di vigilanza, che è responsabile della determinazione dei requisiti pertinenti e della definizione delle misure appropriate.

11.3 Gruppo target

Il presente capitolo si riferisce al comportamento dei dirigenti e dei dipendenti di Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. che svolgono la loro attività nelle aree a rischio, nonché dei dipendenti esterni, dei partner e di tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda.

11.4 Regole generali di comportamento

Tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto di Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. devono attenersi rigorosamente e senza eccezioni alle leggi e ai regolamenti vigenti. In particolare, in questo ambito devono essere osservati i seguenti standard, regolamenti e norme interne:

- Etichettatura di alimenti e prodotti agricoli;
- Informazioni sul contenuto degli alimenti;
- Trasparenza nelle attività di vendita;
- Protezione dei consumatori;
- Diritti di marchio e copyright;
- Norme di protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazioni di origine e provenienza dei prodotti alimentari;

Sottolinea la necessità di conformare le attività imprenditoriali e commerciali ai principi generali di correttezza nell'ambito di una concorrenza vantaggiosa e positiva e di astenersi da qualsiasi attività illecita anche in questo settore.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

12. reati in violazione del diritto d'autore e dei diritti degli autori

12.1 Disposizioni

Il presente capitolo (reati in violazione del diritto d'autore e dei diritti degli autori) si riferisce ai reati elencati nella Legge n. 633 del 22.04.1941 ed enumerati nell'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001:

L'articolo 171, comma 1, lettere da a) a), della suddetta legge punisce la pubblicazione non autorizzata di un'opera protetta dal diritto d'autore su reti e sistemi telematici: le pene sono aggravate se l'opera non era destinata alla pubblicazione e se viene distorta, abbreviata o comunque alterata, con conseguente lesione dell'onore o della dignità dell'autore o del creatore.

L'art. 171-bis punisce la copia non autorizzata di programmi per elaboratore o l'importazione, il trasferimento, la vendita o la semplice memorizzazione di programmi su supporti informatici privi del prescritto contrassegno S.i.a.e.. Il reato è esteso a tutti i programmi o altri mezzi utilizzati per aggirare o disattivare i meccanismi di protezione dei programmi per computer. Allo stesso modo (comma 1), sono punibili anche la pubblicazione, la distribuzione, la vendita o l'accesso a banche dati e la loro consultazione o altro utilizzo in elusione delle disposizioni S.i.a.e. e senza l'autorizzazione dell'autore o del creatore e in violazione delle disposizioni generali di tutela del diritto d'autore e della legge sul diritto d'autore (art. 102-bis e 102-ter).

L'art. 171-ter punisce la copia, la distribuzione o la riproduzione non autorizzata di tutte le opere musicali, cinematografiche, letterarie o scientifiche protette, anche se disponibili solo come banca dati, nonché il noleggio, la vendita o altre esecuzioni, o la loro conservazione o locazione. È punibile anche la produzione e la distribuzione di programmi o altri mezzi che consentano l'accesso non autorizzato a programmi o database codificati o che permettano di aggirare i dispositivi di sicurezza. Inoltre, il reato è esteso alla registrazione di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale se questa è registrata in tutto o in parte su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, ovvero se la registrazione non autorizzata è riprodotta, proiettata o messa a disposizione del pubblico (anche con le modalità di cui al comma 1, art. 85-bis, Testo Unico di Pubblica Sicurezza). Le pene sono aggravate se il numero di copie delle opere non autorizzate è superiore a 50 o se viene conseguito o almeno si intende conseguire un particolare profitto economico. Sono previste pene ridotte in caso di reati particolarmente lievi. Il reato non si applica all'uso esclusivamente personale.

L'art. 171-septies estende le pene per i reati sopra elencati alle false dichiarazioni e all'inadempimento degli obblighi S.i.a.e. da parte delle persone detenute.

L'art. 171-octies criminalizza la produzione impropria di programmi di accesso, codici o dispositivi simili che consentono l'accesso a trasmissioni televisive criptate e simili.

Ai sensi dell'**art. 171-quinquies**, se uno dei reati previsti dalla legge sul diritto d'autore è stato commesso in relazione a un'attività commerciale, il Questore può disporre la chiusura preventiva dell'esercizio fino a tre mesi, indipendentemente dalle analoghe misure che possono essere disposte dal giudice ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Inoltre, l'art. 174-ter prevede anche reati penali.

Ai sensi dell'art. 174-ter, l'utilizzo, la riproduzione, la messa a disposizione, in tutto o in parte, non autorizzata di opere protette, con qualsiasi procedimento o mezzo inteso ad eludere le misure tecnologiche di protezione, ovvero di supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali, non conformi alle disposizioni della presente legge, ovvero acquisti o noleggi apparecchiature finalizzate all'elusione delle misure tecnologiche di protezione, è punito, salvo che il fatto sia commesso contemporaneamente ai reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies.

12.2 Aree di rischio

Le aree classificate da Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. come ad alto rischio per quanto riguarda i reati contro l'industria e il commercio sono:

- Non rispettare i diritti d'autore e i diritti su nomi, marchi o segni distintivi;
- Attività di vendita e commercio in generale;
- Area di utilizzo generale di sistemi, reti o programmi telematici;
- Adempimento degli obblighi statutari di S.i.a.e.;
- La produzione di programmi informatici e la loro distribuzione utilizzando opere o parti di esse protette da copyright;
- La produzione di newsletter, riviste, opuscoli pubblicitari, ecc. che utilizzano opere o parti di opere protette da copyright;
- Accesso a dispositivi di duplicazione o copia o a programmi di decodifica o codifica.

Il Consiglio di amministrazione può integrare le aree di rischio elencate in qualsiasi momento, previo parere dell'organo di vigilanza, che è responsabile della determinazione dei requisiti pertinenti e della definizione delle misure appropriate.

12.3 Gruppo target

Il presente capitolo si riferisce al comportamento dei dirigenti e dei dipendenti di Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. che svolgono la loro attività nelle aree a rischio, nonché dei dipendenti esterni, dei partner e di tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda.

12.4 Regole generali di comportamento

Tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto di Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. sono tenute a rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi e le normative vigenti in materia di tutela dei diritti d'autore e dei diritti degli autori. In particolare, in questo ambito devono essere rispettati i seguenti standard, regolamenti e norme interne:

- Produzione e vendita di programmi informatici;
- Acquisto e utilizzo di programmi informatici o parti di essi;
- Richiesta di licenze S.i.a.e. per opere proprie da proteggere con il diritto d'autore;
- Accesso dei dipendenti a fotocopiatrici e altri dispositivi di riproduzione, compresi quelli di natura informatica;
- Accesso di terzi ai propri sistemi, database e reti;
- Accesso a sistemi, reti e database di terzi;
- Utilizzo di programmi, opere cinematografiche, musicali o letterarie di terzi o di altre opere di qualsiasi tipo o memorizzate protette dal diritto d'autore;
- Utilizzo di banche dati o programmi propri da parte di terzi;

- Diritti di marchio e copyright.

Sottolinea la necessità di allineare le attività imprenditoriali e commerciali ai principi generali di correttezza nel contesto dell'uso di opere intellettuali protette e di astenersi da qualsiasi attività illecita anche in questo settore.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

13. reato di induzione alla falsa testimonianza o al rifiuto di testimoniare davanti all'autorità giudiziaria

13.1 Disposizioni

Il presente capitolo si riferisce al reato che compare nel codice penale all'art. 377-bis ed è enumerato all'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001.

Art. 377-bis CP - Istigazione a rendere dichiarazioni false o a rifiutare di testimoniare davanti all'autorità giudiziaria

Reato: indurre una persona con la forza o la minaccia o con l'offerta di denaro o di altri vantaggi a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni false se queste sono rivolte all'autorità giudiziaria e possono essere utilizzate in un procedimento penale.

13.2 Aree di rischio

Le aree classificate da Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. come ad alto rischio in relazione al reato in questione sono:

- Coinvolgimento della cooperativa o dei suoi dipendenti in procedimenti penali;

Il Consiglio di amministrazione può integrare le aree di rischio elencate in qualsiasi momento, previo parere dell'organo di vigilanza, che è responsabile della determinazione dei requisiti pertinenti e della definizione delle misure appropriate.

13.3 Gruppo target

Il presente capitolo si riferisce al comportamento dei dirigenti e dei dipendenti di Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. che svolgono la loro attività nelle aree a rischio, nonché dei dipendenti esterni, dei partner e di tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda.

13.4 Regole generali di comportamento

Tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto di Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. sono tenute a rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi e i regolamenti vigenti in materia di testimonianza nei procedimenti penali. In particolare, in questo ambito deve essere garantito quanto segue

- Che non si eserciti alcun tipo di influenza, anche indiretta, sui dipendenti o su terzi al fine di influenzare la loro testimonianza in tribunale;

Sottolinea la necessità di basare le attività imprenditoriali e commerciali sui principi generali di correttezza e sulle disposizioni di legge applicabili e di astenersi da qualsiasi attività illecita anche in questo settore.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

14. reati ambientali

14.1 Disposizioni

Il presente capitolo si riferisce ai reati elencati nell'art. 25-undecies GvD 231/2001.

14.1.1 Reati previsti dal codice penale; artt. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies, 452 sexies, 452 octies, 727-bis e 733-bis CPS

a) Art. 452 bis StGB - Inquinamento ambientale

Reato penale: chiunque provochi illegalmente una menomazione o un deterioramento significativo e misurabile,

1) dell'acqua o dell'aria o di parti estese o significative del suolo o del sottosuolo,

2) un ecosistema, la biodiversità, compresa la biodiversità agricola, la flora o la fauna, causata.

Se l'inquinamento avviene in una riserva naturale o in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, ecologico, storico, artistico, architettonico o archeologico, o a danno di specie animali o vegetali protette, la sanzione è aumentata da un terzo alla metà. Se l'inquinamento provoca il deterioramento, la compromissione o la distruzione di un habitat in una riserva naturale o in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, ecologico, storico, artistico, architettonico o archeologico, la sanzione è aumentata da un terzo a due terzi.

b) Art. 452 quater StGB - disastro ambientale

Reato penale: al di fuori dei casi previsti dall'articolo 434, chiunque cagioni illecitamente un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Il disastro ambientale sussiste anche se

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema

2) la perturbazione dell'equilibrio di un ecosistema, la cui eliminazione è particolarmente difficile e può essere ottenuta solo con misure eccezionali;

3) la compromissione della sicurezza pubblica dovuta alla rilevanza del reato in relazione all'entità della compromissione o dei suoi effetti dannosi o al numero di persone danneggiate o esposte al pericolo.

Se il disastro si verifica in un'area naturale protetta o in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici, ecologici, storici, artistici, architettonici o archeologici, o in caso di danni a specie animali o vegetali protette, la sanzione è aumentata da un terzo alla metà.

c) Art. 452 quinquies StGB - Reati ambientali colposi

I suddetti reati, di per sé dolosi, sono attenuati in caso di comportamento negligente.

d) Art. 452 sexies StGB - traffico di materiale altamente radioattivo.

Reato: Consegna, accettazione, trasporto, importazione, esportazione, stoccaggio, commercio e abbandono o comunque scarico non autorizzato di materiale altamente radioattivo.

La sanzione è aumentata se c'è il rischio di distruzione o deterioramento qualitativo dell'acqua, dell'aria o di ampie porzioni di suolo o sottosuolo, nonché di un ecosistema, della biodiversità, anche in agricoltura, della flora e della fauna.

Se c'è un pericolo per la vita e l'incolumità fisica, il reato è ulteriormente aggravato.

e) Art. 452 octies StGB - Circostanze aggravanti

I reati di cui sopra sono aggravati se sono collegati a organizzazioni criminali o se tali organizzazioni sono state fondate allo scopo di commettere tali reati.

f) Art. 727-bis CP - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo e conservazione di esemplari di specie vegetali e animali protette

Reato: al di fuori dei casi consentiti dalla legge, commettere gli atti di cui sopra su specie animali e vegetali protette.

Sono esclusi anche i casi in cui viene colpito un numero ridotto di esseri viventi e la conservazione della specie non viene messa a rischio dall'azione.

g) Art. 733-bis CP - distruzione o danneggiamento all'interno di un'area protetta

Reato: Distruzione di un habitat all'interno di un'area protetta o danneggiamento del suo stato di conservazione.

14.1.2 Reati di cui all'art. 137 D.Lgs. 3.04.2006 n. 152, commi, 3, 5 primo periodo e 13

a) i reati di cui ai paragrafi 3, 5, prima frase e 13,

- Comma 3, scarico abusivo di acque reflue industriali contenenti sostanze appartenenti alle sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, senza osservare le disposizioni dell'autorizzazione all'uso rilasciata o di altre norme ricevute (artt. 107, comma 1, e 108, comma 4)

- Comma 5, prima frase; scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze elencate nella tabella 5 dell'Allegato 5 e che superano i valori limite indicati nella tabella 3 o, in caso di scarico sul suolo, quelli indicati nella tabella 4 dell'Allegato 5 o quelli ancora più ristretti fissati dalle regioni, dalle province autonome o da altre autorità competenti (art. 107, comma 1).

- (13) Scarico in acqua di mare di sostanze o altri materiali per i quali è stato imposto un divieto assoluto di scarico in conformità con le norme internazionali applicabili, a meno che la quantità sia così piccola da essere rapidamente resa innocua dai processi fisici, chimici e biologici che si verificano naturalmente in mare e a condizione che sia stata ottenuta un'autorizzazione preventiva dall'autorità competente.

b) i reati di cui ai paragrafi 2, 5, seconda frase, e 11,

- Paragrafo 2 (in relazione al paragrafo 1); aprire o altrimenti implementare nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione o continuare tali scarichi quando l'autorizzazione è stata revocata o sospesa, a condizione che le acque reflue contengano le sostanze pericolose elencate nella Tabella 5 e 3/A, Allegato 5.

- Paragrafo 5, seconda frase; scarico di acque reflue industriali che contengono sostanze secondo la Tabella 4, Allegato 5 e che superano i valori limite secondo la Tabella 3/A.

- Paragrafo 11; mancato rispetto dei divieti di scarico di cui agli artt. 103 e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

14.1.2.1 Reati di cui all'art. 256, D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 (gestione non autorizzata di rifiuti): Commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, 1, lettera b), 3, primo periodo, e commi 5 e 3, secondo periodo;

- Comma 1, lettera b), e 6, seconda frase; raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi senza le autorizzazioni, le registrazioni o le notifiche di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, nonché deposito temporaneo nel luogo di produzione in violazione delle disposizioni dell'articolo 227, comma 1, lettera b), di rifiuti sanitari pericolosi.

- Paragrafo 1, lettera b), 3, seconda frase; raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi senza le autorizzazioni, le registrazioni o le notifiche di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e la creazione o il mantenimento di una discarica non autorizzata;

- Paragrafo 5 e 3, seconda frase; miscelazione non autorizzata di rifiuti e creazione o mantenimento di una discarica non autorizzata se destinata a rifiuti pericolosi;

14.1.2.2 Reati di cui all'art. 257, D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 (bonifica delle località): Commi 1 e 2

- comma 1, l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle soglie di rischio, se non viene notificato alle autorità competenti e se il sito inquinato non viene bonificato ai sensi dell'art. 242 e seguenti.

- Paragrafo 2, se il reato è causato da sostanze pericolose.

(Nel caso di questi reati, la sospensione della pena è subordinata all'attuazione dei prescritti interventi di bonifica e ripristino).

14.1.2.3 Reato di cui all'art. 258, D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 (violazione degli obblighi di comunicazione e degli obblighi di tenuta dei registri e dei formulari), comma 4, secondo periodo:

Presentazione di una dichiarazione di rifiuti contenente informazioni falsificate sulla natura, la composizione e le proprietà chimico-fisiche dei rifiuti, nonché l'uso di una licenza di rifiuti falsificata durante il trasporto dei rifiuti.

14.1.2.4 Reato di cui all'art. 259, D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 (spedizione illecita di rifiuti), comma 1:

- Effettuare trasporti di rifiuti che, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE del 1° febbraio 1993, n. 259, costituisce una spedizione illegale di rifiuti. La situazione è aggravata se i rifiuti sono pericolosi.

(La condanna per questo reato è seguita dalla confisca del veicolo utilizzato per commettere l'infrazione).

14.1.2.5. reato di cui all'art. 260, D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 (attività organizzata per la spedizione illecita di rifiuti):

- Smaltimento, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o comunque gestione impropria di quantità significative di rifiuti, attraverso diverse operazioni e fornendo mezzi e attività organizzate in modo permanente, allo scopo di ottenere un profitto ingiustificato. I rifiuti radioattivi hanno un effetto aggravante.

(Nel caso di questi reati, la sospensione della pena può essere subordinata all'eliminazione di eventuali danni o pericoli ambientali! I responsabili sono interdetti da varie attività, tra cui la gestione di aziende, la stipula di contratti con la pubblica amministrazione, l'esercizio di cariche pubbliche)

14.1.2.6 Reato di cui all'art. 260-bis, D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 (Sistri): commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, primo e secondo periodo;

- Comma 6: consegna, in una dichiarazione di analisi di rifiuti presentata al Sistri, di informazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e utilizzo di una dichiarazione falsificata presentata ai fini della tracciabilità dei rifiuti;

- Paragrafo 7, seconda e terza frase: Per i trasporti di rifiuti, non - Utilizzo del certificato "SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE" per i trasporti di rifiuti e, se necessario, analisi dei rifiuti se si tratta di rifiuti pericolosi; ciò vale anche se durante il trasporto viene utilizzato un certificato che contiene informazioni errate sulla natura, la composizione e le proprietà chimico-fisiche dei rifiuti;

- Comma 8, prima e seconda frase: utilizzo di una licenza "SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE" fraudolentemente alterata per il trasporto di rifiuti, con sanzioni più severe per i rifiuti pericolosi.

14.1.2.7 Reato di cui all'art. 279, D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 (Sanzioni), comma 5: superamento delle soglie di emissione nell'esercizio di una discarica o inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ufficiale, delle prescrizioni di cui agli allegati I, II, III, dei piani e programmi o di altre prescrizioni di cui all'art. 271 o di altre prescrizioni ufficiali, modifica sostanziale o non sostanziale dell'impianto senza autorizzazione ufficiale, purché il superamento dei valori di emissione comporti anche il superamento dei valori limite fissati per la qualità dell'aria. 271 o altri regolamenti ufficiali, modifica sostanziale o insignificante dell'impianto senza autorizzazione ufficiale, a condizione che il superamento dei valori di emissione comporti anche il superamento dei valori limite stabiliti per la qualità dell'aria.

Alcuni dei reati elencati al punto 2) possono comportare, in caso di recidiva, l'interdizione permanente dall'esercizio dell'attività imprenditoriale come pena accessoria, altrimenti il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione e il divieto generale di pubblicizzare i prodotti dell'azienda.

14.1.3 Reati previsti dalla Legge del 7 febbraio 1992, n. 150 (regolamentazione dei reati relativi al commercio di specie animali e vegetali protette e norme per il commercio e il possesso di mammiferi o rettili che possono costituire una minaccia per la salute pubblica):

14.1.3.1. reati di cui all'art. 1, commi 1 e 2, all'art. 2, commi 1 e 2, e all'art. 6, comma 4; - Art. 1, par. 1; per gli esemplari che rientrano nelle disposizioni dell'Allegato A, Regolamento UE n. 338/97:

a) Importazione ed esportazione di specie senza i certificati o le licenze richieste;

b) Inosservanza delle norme a tutela dell'integrità degli esemplari contenuti in una licenza o in un certificato rilasciato ai sensi dei Regolamenti UE n. 338/97 del 9.12.1996 e n. 939/97;

(c) utilizzo degli esemplari non conforme alle disposizioni previste dalle autorizzazioni o dalle dichiarazioni rilasciate con la licenza di importazione o successivamente;

d) Trasporto o transito, anche per conto di terzi, di esemplari senza le necessarie licenze o certificati rilasciati in conformità ai regolamenti UE n. 338/97 e n. 939/97 e, se applicabile, alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione;

e) Agire in violazione di questa legge e dei Regolamenti UE n. 338/97 e n. 939/97 con piante riprodotte artificialmente;

f) la detenzione a scopo di lucro, l'acquisto, la vendita, l'esportazione, l'esposizione o la detenzione a scopo di vendita, offerta o altra fornitura di esemplari senza la documentazione richiesta.

Sanzioni più severe in caso di recidiva o di reati commessi nell'ambito di attività commerciali.

- Art. 2, par. 1 e 2: reati come sopra per gli esemplari che rientrano nelle disposizioni degli allegati B e C del Regolamento UE n. 338/97.

- Art. 6, comma 4: divieto generale di detenere mammiferi o rettili vivi, selvatici o di allevamento, che possano costituire una minaccia per la salute e il benessere pubblico.

14.1.3.2. reati previsti dal codice penale di cui all'art. 3-bis, comma 1:

I vari reati di cui all'art. 16, § 1, lettere a), c), d), e) e l), del Regolamento UE n. 338/97 relativi alla falsificazione o alterazione impropria di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni rilasciate ai fini dell'ottenimento di una licenza o di un certificato sono soggetti alle disposizioni penali del Codice Penale.

14.1.4 Reati di cui all'art. 3, comma 6, legge 28.12.1993, n. 549 (abolita)

14.1.5 Reati penali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 2007, n. 202, art. 8, commi 1 e 2, art. 9, commi 1 e 2.

Inquinamento intenzionale o per negligenza delle acque marine commesso dal comandante o dall'equipaggio di una nave; il reato è aggravato da danni permanenti alla qualità delle acque, agli animali e alle piante, o dal fatto di aver causato danni particolarmente difficili o costosi da riparare.

14.2 Aree di rischio

Le aree classificate da Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. come ad alto rischio per quanto riguarda i reati ambientali sono:

- gestione dei rifiuti e smaltimento delle acque reflue;
- Attività di vendita e commercio in generale;
- Smaltimento e riciclaggio dei rifiuti;
- Rilascio di certificati e dichiarazioni nel settore ambientale (in particolare nel settore dello smaltimento e del trasporto);
- Adempimento degli obblighi di comunicazione in materia ambientale;

Il Consiglio di amministrazione può integrare le aree di rischio elencate in qualsiasi momento, previo parere dell'organo di vigilanza, che è responsabile della determinazione dei requisiti pertinenti e della definizione delle misure appropriate.

14.3 Gruppo target

Il presente capitolo si riferisce al comportamento dei dirigenti e dei dipendenti di Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. che svolgono la loro attività nelle aree a rischio, nonché dei dipendenti esterni, dei partner e di tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda.

14.4 Regole generali di comportamento

Tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto di Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. devono attenersi rigorosamente e senza eccezioni alle leggi e ai regolamenti ambientali vigenti. In particolare, in questo ambito devono essere osservati i seguenti standard, regolamenti e norme interne:

- Produzione e vendita di qualsiasi materiale rilevante per l'ambiente;
- Uso, stoccaggio e custodia di materiali rilevanti per l'ambiente;
- Smaltimento dei rifiuti, sia tramite autotrasporto che tramite terzi;
- Smaltimento delle acque reflue;
- Rilascio di certificati e dichiarazioni;
- Compilazione di notifiche e altri moduli;
- Trasporto di rifiuti;
- In caso di utilizzo di servizi esterni, verifica della conformità agli standard ambientali;

Sottolinea la necessità di allineare le attività imprenditoriali e commerciali ai principi generali di correttezza nel contesto dell'uso di opere intellettuali protette e di astenersi da qualsiasi attività illecita anche in questo settore.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

15. reati in relazione alla legislazione sull'immigrazione

15.1 Disposizioni

Il presente capitolo si riferisce al reato di cui all'art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 25.07.1998, n. 286, che compare nel codice penale all'art. 377-bis ed è enucleato dall'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001.

Art. 22, comma 12 bis, GvD 186/98

Reato: Assunzione o mantenimento in servizio di cittadini extracomunitari il cui permesso di soggiorno è scaduto, non è stato rinnovato nei termini o è stato revocato o annullato dalle autorità competenti.

Per quanto riguarda la responsabilità ai sensi della GvD 231/01, sono rilevanti solo le situazioni in cui

- più di tre dipendenti, o
- i dipendenti minorenni sono stati assunti nelle condizioni sopra citate oppure
- i dipendenti erano esposti a rischi particolari in relazione alle attività da svolgere e alle condizioni generali di lavoro.

Art. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter, GvD 186/286

Reato penale: promuovere, dirigere, organizzare, finanziare, effettuare il trasporto di stranieri nel territorio nazionale o compiere altri atti finalizzati all'ingresso illegale di una persona nel territorio nazionale o in un altro Stato per il quale la persona non possiede né la cittadinanza né il permesso di soggiorno.

Le seguenti situazioni sono rilevanti ai fini della responsabilità ai sensi della GvD 231/01:

- ingresso o soggiorno illegale nel territorio nazionale di cinque o più persone, oppure
- la persona trasportata è stata esposta a un rischio per la vita o l'incolumità fisica al fine di facilitare l'ingresso o il soggiorno illegale, oppure
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamenti inumani o degradanti al fine di consentire l'ingresso o il soggiorno illegale, oppure
- il reato è commesso da tre o più persone all'unisono, oppure
- servizi di trasporto internazionale o vengono utilizzati documenti falsificati o ottenuti illegalmente, oppure
- gli autori hanno armi o esplosivi, oppure
- i reati descritti sono commessi al fine di reclutare persone destinate alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo, oppure
- riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, oppure
- i reati descritti sono commessi al fine di trarne profitto, eventualmente anche indiretto.

Art. 12, par. 5, GvD 186/286

Reato penale: agevolazione del soggiorno nel territorio dello Stato al fine di trarre un profitto illecito a causa della clandestinità dello straniero o a causa dei fatti di cui all'art. 12 GvD 186/286.

15.2 Aree di rischio

Le aree classificate da Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. come ad alto rischio in relazione al reato in questione sono:

- Impiego di lavoratori provenienti da Paesi non appartenenti all'UE ai quali si applicano le disposizioni della legge sulla polizia degli stranieri (GvD 286/98);
- Rispetto della normativa in materia di assunzione e notifica dei dipendenti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea;
- Mancata verifica dei documenti di ingresso e di soggiorno dei dipendenti provenienti da Paesi non appartenenti all'UE;
- Occorre prestare particolare attenzione quando si impiegano minori;
- Rispetto delle norme di salute e sicurezza e prevenzione ed evitamento degli incidenti sul posto di lavoro.

Il Consiglio di amministrazione può integrare le aree di rischio elencate in qualsiasi momento, previo parere dell'organo di vigilanza, che è responsabile della determinazione dei requisiti pertinenti e della definizione delle misure appropriate.

15.3 Gruppo target

Il presente capitolo si riferisce al comportamento dei dirigenti e dei dipendenti di Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. che svolgono la loro attività nelle aree a rischio, nonché dei dipendenti esterni, dei partner e di tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda.

15.4 Regole generali di comportamento

Tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto di Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. sono tenute a rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi e i regolamenti vigenti in materia di assunzione e notifica di dipendenti provenienti da paesi extra UE. In particolare, in questo ambito deve essere garantito quanto segue

- Che non vengano assunti dipendenti provenienti da Paesi extracomunitari senza una rigorosa verifica del loro permesso di soggiorno o che continuino a essere assunti in caso di scadenza o revoca del permesso;
- Che, in generale, le norme sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dei minori sul luogo di lavoro siano rigorosamente rispettate;

Sottolinea la necessità di basare le attività imprenditoriali e commerciali sui principi generali di correttezza e sulle disposizioni di legge applicabili e di astenersi da qualsiasi attività illecita anche in questo settore.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state fornite in termini generali, sebbene possano esistere processi interni che contengono requisiti più dettagliati. Se necessario, queste regole più severe devono essere rigorosamente osservate.

16. reati legati al razzismo e alla xenofobia

16.1 Disposizioni

Il presente capitolo si riferisce ai reati previsti dall'art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, cui si riferisce l'art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001.

Art. 3, comma 3-bis, Legge 654/1975

Il reato si configura come propaganda o incitamento e istigazione commessi in modo tale da comportare un concreto rischio di diffusione e basati in tutto o in parte sulla negazione, la grossolana banalizzazione o la glorificazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, nonché degli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, ratificato con la legge n. 232 del 12 luglio 1999.

Art. 25-terdecies GvD 231/2001

Prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote, ovvero di una sanzione amministrativa pecuniaria da 51.600,00 a 1.239.200,00 euro a carico dell'ente, ai sensi del comma 1, in relazione alla commissione dei reati di cui all'art. 3, comma 3-bis, L. 654/1975.

Oltre alla sanzione pecuniaria, possono essere comminate le esclusioni di cui all'art. 9, comma 2, Gvd. 231/2001:

- a) Divieto di esercizio dell'attività
- b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni utili alla commissione del reato.
- c) Divieto di condurre trattative con la pubblica amministrazione
- d) Esclusione di favori, finanziamenti e contributi o aiuti e loro revoca nel caso in cui siano già stati concessi.
- e) Divieto di pubblicizzare beni e servizi per un periodo non inferiore a un anno.

Se l'ente o la sua unità organizzativa sono stati stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra, è disposta l'esclusione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

16.2 Aree di rischio

Le aree classificate dal Brimi come ad alto rischio in relazione al reato in questione sono: nessuna presente, cioè non rilevante.

16,3 Gruppo target

Il presente capitolo si riferisce al comportamento dei dirigenti e dei dipendenti di Brimi che svolgono la loro attività nelle aree a rischio, nonché dei dipendenti esterni, dei partner e di tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda.

17. imbrogli nelle competizioni sportive, giochi d'azzardo o scommesse illegali e giochi d'azzardo giocati da dispositivi vietati.

17.1 Disposizioni legali

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui agli artt. 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, cui si riferisce l'art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001.

Art. 1 L. 401/ 1989 - Frode in competizioni sportive

Reato penale: chiunque offra o prometta denaro o altre utilità o vantaggi a uno dei partecipanti a una competizione sportiva organizzata da federazioni riconosciute, al fine di ottenere un risultato diverso da quello derivante dal corretto e leale svolgimento della competizione, o commetta altri atti fraudolenti con lo stesso scopo, nonché il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altre utilità o vantaggi o accetta la promessa.

Art. 4 L. 401/ 1989 - Esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa

Casi relativi al funzionamento, all'organizzazione o alla vendita di giochi d'azzardo e scommesse in violazione di autorizzazioni o licenze ufficiali.

Art. 25 quaterdecies GvD 231/01

In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie a carico della società:

- a) per i reati penali, una multa fino a cinquecento quote;
- b) per le multe, l'ammenda fino a duecentosessanta quote.

2. in caso di condanna per uno dei reati di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, i provvedimenti restrittivi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, sono applicati per un periodo di almeno un anno.

17.2 Aree di rischio

Le aree identificate dalla cooperativa come aree a rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

- Sponsorizzazione di eventi sportivi
- qualsiasi concorso in relazione all'acquisto dei prodotti della Cooperativa

17.3 Destinatari

Questo capitolo si riferisce al comportamento di amministratori, dirigenti e dipendenti che svolgono le loro mansioni nelle aree classificate a rischio da Brimi, nonché dei dipendenti esterni, dei partner commerciali e di chiunque agisca in nome o per conto della cooperativa.

17.4 Regole di comportamento

Si sottolinea che anche in questo settore è necessario attenersi ai principi generali di correttezza nelle attività commerciali e astenersi dalle attività illegali.

Le istruzioni contenute nel presente documento sono formulate in termini generali, senza tener conto che possono esistere processi interni che prescrivono regole più precise; in questo caso, deve essere sempre applicata la regola più restrittiva.

18. reati fiscali

18.1 Disposizioni legali

Il presente capitolo si riferisce ai reati elencati nel D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, cui si riferisce l'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001.

Art. 25 quinquiesdecies GvD 231/2001 - Reati fiscali

Nell'ambito della responsabilità penale dell'ente ai sensi della GvD 231/01, assumono rilevanza i seguenti reati ai sensi del D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 74:

- (a) il reato di falsa rappresentazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
- (b) il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 2-bis;
- (c) il reato di falsa rappresentazione fraudolenta con qualsiasi altro mezzo di cui all'articolo 3;
- (d) il reato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- (e) il reato di cui all'articolo 8, comma 2-bis, di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- (f) il reato previsto dall'articolo 10 di occultamento o distruzione di documenti contabili;
- (g) il reato di evasione fiscale di cui all'articolo 11;

Inoltre, nell'ambito della responsabilità penale ai sensi del D.Lgs. 231/01, la commissione di reati ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 è rilevante se commessi allo scopo di evadere l'IVA nell'ambito di attività fraudolente transfrontaliere legate al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea e se ciò comporta o può comportare perdite complessive pari o superiori a 10 milioni di euro. Sono rilevanti i seguenti reati:

- a) Il reato di falsa dichiarazione di cui all'art. 4;
- b) Il reato di omessa dichiarazione di cui all'articolo 5;
- c) Il reato di inammissibilità del risarcimento di cui all'art. 10-quater;

18.2 Aree di rischio

Le aree individuate dalla Cooperativa Brimi come aree a rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

- Corretta tenuta della contabilità e della relativa documentazione;
- Attività finalizzate alla determinazione delle imposte;

18.3 Destinatari

Questo capitolo riguarda il comportamento di amministratori, dirigenti e dipendenti che svolgono le loro mansioni nelle aree classificate dalla cooperativa come a rischio, nonché dei dipendenti esterni, dei partner commerciali e di chiunque agisca in nome o per conto della cooperativa.

18.4 Regole di comportamento

Tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto della cooperativa devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi e i regolamenti fiscali applicabili. In particolare, in questo ambito deve essere garantito quanto segue:

- Rispetto rigoroso di tutte le leggi e i regolamenti fiscali applicabili;
- Conoscenza di fornitori, clienti e partner commerciali basata sull'ottenimento di informazioni appropriate per evitare il contatto con persone coinvolte in attività criminali;
- Monitoraggio della professionalità e della correttezza di tutti gli agenti esterni;

Si sottolinea che anche in questo settore è necessario attenersi ai principi generali di correttezza nelle attività commerciali e astenersi dalle attività illegali.

Le istruzioni contenute nel presente documento sono formulate in termini generali, senza tener conto che possono esistere processi interni che prescrivono regole più precise; in questo caso, deve essere sempre applicata la regola più restrittiva.

19. contrabbando

19.1 Disposizioni legali

Il presente capitolo si riferisce ai reati di contrabbando di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, a cui fa riferimento l'articolo 25-sexiesdecies GvD n. 231/2001.

Art. 25 - sexiesdecies GvD n. 231/01 - Contrabbando

Reato penale: la condotta di chi importa nel territorio nazionale merci soggette a dazi di confine in violazione delle norme doganali.

In particolare, il reato di contrabbando è descritto nel Titolo VII, Capo I del D.P.R. n. 43 del 1973 agli articoli da 282 a 301:

- Contrabbando nel trasporto di merci attraverso le frontiere terrestri e i territori doganali (art. 282);
- Contrabbando di merci nei laghi di confine (art. 283);
- Il contrabbando nell'ambito della circolazione delle merci via mare (art. 284);
- Contrabbando nel trasporto aereo di merci (art. 285);
- Contrabbando in territori extradoganali (art. 286)
- Contrabbando per uso improprio di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288);
- Contrabbando nel cabotaggio e nei trasporti (art. 289);
- Contrabbando durante l'esportazione di merci che possono beneficiare della restituzione dei dazi (art. 290);
- Contrabbando in caso di importazione o esportazione temporanea (art. 291);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 - bis)
 - Circostanze aggravanti per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 - ter);
 - Organizzazione criminale per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 - quater);
- Altri casi di contrabbando (articolo 292);
- Pena per contrabbando per mancata o incompleta identificazione dell'oggetto del reato (art. 294);
- I reati contro il Titolo VII, Capitolo II, cioè i reati ivi previsti, ma solo se superano i 10.000 euro di dazi di confine prelevati (art. 302 e segg.).

19.2 Aree di rischio

Le aree individuate dalla Cooperativa Brimi come aree a rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

- Trasporto internazionale di merci;
- Operazioni con clienti sconosciuti;

19.3 Destinatari

Questo capitolo riguarda il comportamento di amministratori, dirigenti e dipendenti che svolgono le loro mansioni nelle aree classificate dalla cooperativa come a rischio, nonché dei dipendenti esterni, dei partner commerciali e di chiunque agisca in nome o per conto della cooperativa.

19.4 Regole di comportamento

Tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto della Cooperativa Brimi devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi vigenti in materia di importazione di merci, i regolamenti e le ordinanze doganali. In particolare, in questo ambito deve essere garantito quanto segue

- Conoscenza di fornitori, clienti e partner commerciali basata sull'ottenimento di informazioni appropriate per evitare il contatto con persone coinvolte in attività criminali;

Si sottolinea che anche in questo settore è necessario attenersi ai principi generali di correttezza nelle attività commerciali e astenersi dalle attività illegali.

Le istruzioni contenute nel presente documento sono formulate in termini generali, senza tener conto che possono esistere processi interni che prescrivono regole più precise; in questo caso, deve essere sempre applicata la regola più restrittiva.

20. reati in relazione a mezzi di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di beni.

20.1 Disposizioni legali

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui agli artt. 493-ter, 493-quater e 640-ter del codice penale, ai quali si riferisce l'art. 25-octies.1. del D.Lgs. 231/2001.

Art. 25-octies.1 D.Lgs. n. 231/2001:

1. per la commissione dei reati previsti dal Codice Penale in relazione ai mezzi di pagamento senza contanti si applicano all'azienda le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 493-ter, una multa da 300 a 800 quote;
- b) per il reato di cui all'art. 493-quater e per il reato di cui all'art. 640-ter nell'ipotesi aggravata dal trasferimento di denaro, valore monetario o moneta virtuale, una multa fino a 500 quote.

2. in relazione alla commissione di un altro reato contro la fede pubblica, il patrimonio o, comunque, i beni previsti dal codice penale, quando si tratti di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, si applicano alla società le seguenti sanzioni pecuniarie, salvo che si tratti di un altro reato punito più severamente:

- a) se il reato è punibile con una pena detentiva inferiore a dieci anni, una multa fino a 500 quote;
- b) se il reato è punibile con una pena detentiva di almeno dieci anni, una multa da 300 a 800 quote.

3. in caso di condanna per uno dei reati di cui ai paragrafi 1 e 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, paragrafo 2, per l'esclusione dell'impresa.

Si elencano di seguito i reati relativi all'utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante elencati all'art. 25-octies.1. del D.Lgs. 231/2001. L'elenco è fatto con riferimento ai rispettivi articoli del Codice Penale::

Art. 493-ter StGB - Abuso e contraffazione di mezzi di pagamento diversi dal contante
Reato:

-Chiunque , con l'intento di ottenere un vantaggio per sé o per altri, utilizzi illecitamente carte di credito o di pagamento o altri documenti analoghi che consentano il prelievo di denaro contante o l'acquisto di beni o la prestazione di servizi, o altri mezzi di pagamento diversi dal contante, senza esserne il titolare.

-Chiunque falsifichi o alteri i documenti o le carte di cui al comma precedente con l'intenzione di procurare a sé o ad altri un vantaggio, ovvero chiunque detenga, venda o acquisti tali documenti o carte di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché esegua ordini di pagamento con essi eseguiti.

Art. 493-quater CP - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati in materia di strumenti di pagamento senza contante

Reato: Chiunque fabbrica, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o comunque procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per costruzione tecnica o progettazione, sono principalmente destinati o particolarmente adatti alla commissione di tali reati, al fine di utilizzarli per la commissione di reati in relazione agli strumenti di pagamento senza contanti o per consentire ad altri di utilizzarli.

Art. 640-ter StGB - Frode informatica

Reato penale: chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza autorizzazione su dati, informazioni o programmi contenuti o appartenenti a un sistema informatico o telematico, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Art. 512-bis StGB - Trasferimento fraudolento di beni

Reato: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniali o di prevenzione del contrabbando ovvero di agevolare la commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter.

20.2 Aree di rischio

Le aree identificate dalla cooperativa come aree a rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

- Pagamenti con carta di credito

20.3 Destinatari

Questo capitolo si riferisce al comportamento del direttore, dei dirigenti e dei dipendenti che svolgono le loro mansioni nelle aree classificate a rischio dalla cooperativa, nonché dei dipendenti esterni, dei partner commerciali e di chiunque agisca in nome o per conto della cooperativa.

20.4 Regole di comportamento

Tutte le persone che agiscono per e/o per conto della ...cooperativa devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi vigenti sull'uso di mezzi di pagamento senza contanti. In particolare, in questo ambito deve essere garantito quanto segue:

- Rispetto delle regole e dei processi interni di ordinazione quando si effettuano gli ordini;

Si sottolinea che anche in questo settore è necessario attenersi ai principi generali di correttezza nelle attività commerciali e astenersi dalle attività illegali.

Le istruzioni contenute nel presente documento sono formulate in termini generali, senza tener conto che possono esistere processi interni che prescrivono regole più precise; in questo caso, deve essere sempre applicata la regola più restrittiva.

21 Crimini contro i beni culturali e riciclaggio di denaro sporco e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggi

21.1 Disposizioni legali

Si elencano di seguito i reati contro il patrimonio culturale, il riciclaggio di beni culturali e la devastazione e il saccheggio di beni culturali e paesaggistici, previsti dall'art. 25-septiedecies e dall'art. 25-duodevicies del D.Lgs. 231/2001. L'elenco è fatto con riferimento ai rispettivi articoli del Codice Penale:

Crimini contro i beni culturali:

Art. 518-novies StGB - Reati in relazione alla vendita di beni culturali

Reato:

- a) chiunque venda o immetta sul mercato beni culturali senza la necessaria autorizzazione;
- b) chiunque, pur avendone l'obbligo, non comunichi il trasferimento della proprietà o del possesso di un bene culturale entro trenta giorni;
- c) il venditore di un bene culturale soggetto al diritto di prelazione che cede il bene culturale entro un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di vendita.

Art. 518-ter StGB - Appropriazione indebita di beni culturali

Reato penale: chiunque si appropri di un bene culturale altrui in suo possesso con l'intento di trarne un profitto ingiustificato per sé o per un'altra persona.

Art. 518-decies StGB - Importazione illegale di beni culturali

Reato: chiunque, salvo il caso di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da un reato o rinvenuti nel corso di una ricerca non autorizzata, ove ciò sia previsto dalla legge dello Stato in cui il ritrovamento è avvenuto, o esportati da un altro Stato in violazione della legge sulla protezione del patrimonio culturale di tale Stato.

Art. 518-undecies StGB - Uscita o esportazione illegale di beni culturali

Reato penale: Chiunque trasferisca all'estero beni culturali, oggetti di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentario o archivistico o altri oggetti soggetti a particolari disposizioni di tutela ai sensi della legislazione sui beni culturali senza un certificato di libera circolazione o una licenza di esportazione è punito con una pena detentiva da due a otto anni e una multa fino a 80.000 euro.

La sanzione di cui al paragrafo 1 si applica anche a chiunque non restituisca i beni culturali, gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentario o archivistico o altri oggetti soggetti a speciali disposizioni di tutela ai sensi delle disposizioni sui beni culturali, di rientrare nel Paese al termine del periodo per il quale è stata autorizzata l'uscita temporanea o l'esportazione, e nei confronti di chiunque fornisca informazioni false per dimostrare all'ufficio di

esportazione competente, ai sensi di legge, che i beni culturali non sono soggetti all'autorizzazione a lasciare il territorio.

Art. 518-duodecies StGB - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illegale di beni culturali e paesaggistici

Reato penale: Chiunque distrugga, distribuisca, danneggi o renda inutilizzabili in tutto o in parte beni culturali o paesaggistici di sua proprietà o di altri;

Chiunque, al di fuori dei casi di cui al paragrafo 1, deturpa o sfigura beni culturali o paesaggistici di sua o altrui proprietà o utilizza beni culturali per uno scopo incompatibile con il loro carattere storico o artistico o ne compromette la conservazione o l'integrità.

Art. 518-quaterdecies StGB - Falsificazione di opere d'arte

Reato:

a) chiunque contraffaccia, alteri o riproduca un'opera di pittura, scultura o arte grafica o un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico con l'intento di trarne profitto;

b) chiunque, anche senza essere coinvolto nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per la vendita, importa nel territorio nazionale a tale scopo o, comunque, mette in circolazione come autentiche, copie contraffatte, alterate o riprodotte di opere di pittura, scultura o arte grafica, di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

(c) chiunque, a conoscenza della loro falsificazione, autentichi opere o oggetti contraffatti, alterati o riprodotti ai sensi delle lettere a) e b);

(d) chiunque, con qualsiasi altra dichiarazione, opinione, pubblicazione, timbro o etichettatura o in altro modo, riconosca o contribuisca a far riconoscere come autentica un'imitazione, un'alterazione o una riproduzione di qualsiasi opera o oggetto di cui alle lettere (a) e (b), sapendo che è falsa.

Art. 518-bis CP - Furto di beni culturali

Reato penale: chiunque si impossessi di beni culturali mobili di proprietà altrui sottraendoli al proprietario al fine di trarne profitto per sé o per altri, oppure si impossessi di beni culturali appartenenti allo Stato se rinvenuti nel sottosuolo o sul fondo marino.

Art. 518-quater StGB - Ricettazione di beni culturali rubati

Reato: al di fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque acquisisca, riceva od occulti beni culturali provenienti da un reato con l'intento di procurare a sé o ad altri un profitto, o comunque favorisca l'acquisizione, la ricezione o l'occultamento di tali beni.

Art. 518-octies CP - Falsità in scrittura privata in materia di beni culturali

Reato:

a) Chiunque stipuli una scrittura privata falsa, in tutto o in parte, o modifichi, distrugga, sopprima o occulti una scrittura privata autentica di beni culturali mobili, in tutto o in parte, al fine di farne apparire la provenienza legittima.

(b) chiunque utilizzi una scrittura privata ai sensi del paragrafo 1 senza aver partecipato alla sua conclusione o modifica.

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggi

Art. 518-sexies StGB - Riciclaggio di beni culturali

Reato: a parte i casi di concorso nel reato, si ritiene che abbia commesso il reato chi sostituisce o trasferisce un bene culturale proveniente da un reato non penale o compie

altre operazioni in relazione a tale bene in modo tale da rendere difficile l'accertamento della sua origine criminale.

Art. 518-terdecies StGB - Distruzione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
Reato: Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 285, compia atti di distruzione o saccheggio di beni culturali o paesaggistici o di istituti e siti culturali.

21.2 Aree di rischio

Le aree individuate da Brimi Genossenschaft come aree a rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

- Non sono state identificate aree in cui questo rischio era possibile.

Le istruzioni contenute nel presente documento sono formulate in termini generali, senza tener conto che possono esistere processi interni che prescrivono regole più precise; in questo caso, deve essere sempre applicata la regola più restrittiva.

Allegati

1. testo GvD 231/2001 (italiano)
2. codice etico